SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

---

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 205

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 2 agosto 2010.

Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. *(10A10403)*

DECRETO 2 agosto 2010.

Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. *(10A10404)*

DECRETO 2 agosto 2010.

Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. *(10A010405)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 *(10A10397)*

CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il secondo biennio economico 2008-2009 *(10A10398)*

CCNL relativo al personale dell'area VII della Dirigenza università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 *(10A10399)*

CCNL relativo al personale dell'area VII della Dirigenza università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2008-2009 *(10A10400)*

CCNL relativo al personale non dirigente dell'Agenzia spaziale italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 *(10A10401)*

CCNL relativo al personale non dirigente dell'Agenzia spaziale italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2008-2009 *(10A10402)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2010.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza del dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il cui art. 24, comma 1, dispone che la distribuzione degli organici del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2008, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, con il quale, tra l'altro, sono stati individuati i contingenti di personale che esercita funzioni sanitarie nell'ambito dei Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile del Ministero della giustizia che è trasferito alle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art. 2, comma 283 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni nonché, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle stesse che devono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico previsti per ciascuna amministrazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 21844.0 dell'8 maggio 2010 e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile di procedere, nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione ministeriale, con riduzione delle strutture dirigenziali e contestuale contrazione delle dotazioni organiche dei dirigenti, all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, al fine di consentire:

a) la ricognizione dei contingenti di organico del personale non dirigenziale del predetto Dipartimento in conseguenza dei provvedimenti in materia di organici sopra indicati;

b) l'attuazione dell'art. 74, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

c) l'adeguamento delle dotazioni organiche al nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne individua l'articolazione nelle aree prima, seconda e terza;

Atteso che, per il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale, come individuata in
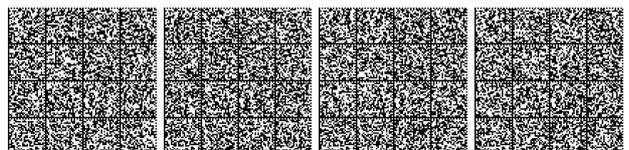
esecuzione dei provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C, così distinte: n. 210 unità nella posizione economica C3, n. 385 nella posizione economica C2, n. 616 nella posizione economica C1, n. 186 nella posizione economica B3, n. 257 nella posizione economica B2, n. 158 nella posizione economica B1 e n. 54 nella posizione economica A1, per un complessivo di 1.866 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Dipartimento per la giustizia minorile, come prospettata dal Ministro della giustizia, è compatibile con quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonché con le disposizioni recate dall'art. 74, comma 1, lettera *c)* della legge 6 agosto 2008, n. 133, poiché essa comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma 1, lettera *c)*, con la conseguente diminuzione di 174 unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Dipartimento in questione, mediante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24, comma 1 della legge 19 gennaio 2001, n. 4 e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Dipartimento per la giustizia minorile, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Ferma restando la necessità di dare attuazione delle disposizioni previste dall'art. 74, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza, del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative del Dipartimento per la giustizia minorile, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, declinerà, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Dipartimento, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 333

Tabella A

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la giustizia minorile

Dotazione organica complessiva del personale delle aree prima, seconda e terza

Aree funzionali		Dotazione organica
Terza Area	Totale	1.050
Seconda Area	Totale	587
Prima Area	Totale	55
	Totale aree funzionali	1.692

10A10361

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2010.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il cui art. 24, comma 1, dispone che la distribuzione degli organici del personale non dirigenziale dell'amministrazione

della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2006, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, in attuazione dell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni nonché, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle stesse che devono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico previsti per ciascuna amministrazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 21844.U dell'8 maggio 2010 e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda l'amministrazione degli archivi notarili di procedere, nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione ministeriale, con riduzione delle strutture dirigenziali e contestuale contrazione delle dotazioni organiche dei dirigenti, all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, al fine di consentire:

a) l'attuazione dell'art. 74, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

b) l'adeguamento delle dotazioni organiche al nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne individua l'articolazione nelle aree prima, seconda e terza;

Atteso che, per l'amministrazione degli archivi notarili, la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale, come individuata dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, è costituita dai seguenti contingenti del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C, così distinte: n. 124 unità nella posizione economica C3, n. 70 nella posizione economica C2, n. 36 nella posizione economica C1, n. 201 nella posizione economica B3, n. 152 nella posizione economica B2, n. 95 nella posizione economica B1 e n. 70 nella posizione economica A1, per un complessivo di 748 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'amministrazione degli archivi notarili, come prospettata dal Ministro della giustizia, è compatibile con quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonché con le disposizioni recate dall'art. 74, comma 1, lettera *c)* della legge 6 agosto 2008, n. 133, poiché essa comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma 1, lettera *c)*, con la conseguente diminuzione di 59 unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale della predetta amministrazione, mediante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24, comma 1 della legge 19 gennaio 2001, n. 4 e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'amministrazione degli archivi notarili, così come rappresentata, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Ferma restando la necessità di dare attuazione delle disposizioni previste dall'art. 74, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza, dell'amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, declinerà, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione degli archivi notarili, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 334

Tabella A

Ministero della Giustizia

Amministrazione degli Archivi Notarili

Dotazione organica complessiva del personale delle aree prima, seconda e terza

Aree funzionali		Dotazione organica
Terza Area	Totale	194
Seconda Area	Totale	345
Prima Area	Totale	150
	Totale aree funzionali	689

10A10362
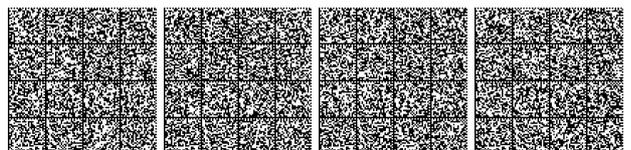
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Udrescu Claudia Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Udrescu Claudia Iuliana, nata il 9 gennaio 1973 a Piatra Neamt (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer, in profilul Textile-Pielarie, specializarea Filatura Tesatorie» presso la «Universitatea Tehinica Gh. Asachi» di Iasi nel giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato altresì che ha conseguito una laurea in Ingegneria tessile nel luglio 2005 presso il Politecnico di Torino;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 27 ottobre 2009, nella quale si era espresso parere favorevole con l'applicazione di una prova attitudinale nelle materie scritte e orali: 1) Costruzioni di macchine, 2) Energetica e macchine a fluido (Macchine e sistemi energetici); e sulle materie solo orali: 3) Impianti elettrici, 4) Impianti termoidraulici.

Considerato che nella stessa conferenza era stata prevista l'applicazione di un tirocinio della durata di mesi ventiquattro, a scelta della richiedente, per approfondire le materie indicate al punto precedente;

Considerato altresì che nella medesima conferenza era emersa la possibilità, qualora la richiedente fosse stata interessata, avrebbe potuto iscriversi alla sezione B settore industriale dell'albo degli ingegneri, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la istanza della sig.ra Udrescu, con la quale ha comunicato la sua intenzione di essere iscritta nella sezione B settore industriale senza l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Udrescu Claudia Iuliana, nata il 9 gennaio 1973 a Piatra Neamt (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer, in profilul Textile-Pielarie, specializarea Filatura Tesatorie» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il decreto così modificato sostituisce integralmente il proprio provvedimento emesso in data 13 gennaio 2010.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10458

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.

Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali,della società «Soft Service S.r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti Internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti Internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili,

dei siti Internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti Internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 26 marzo 2010 (prot. m. dg dag 5 maggio 2010 n. 63890. *E)*, integrata con nota 10 giugno 2010 (prot. m. dg. dag 11 giugno 2010 n. 83339. *E)* nonché con nota per posta elettronica (prot. DGSIA 17938/E del 6/07/2010 e prot. DGSIA 18408/E del 12/07/2010), con la quale la società «Soft Service S.r.l.», con sede legale in Cassino (Frosinone) via Lombardia n. 64, partita IVA n. 01783620600, sito Internet: www.asteimmobiliariweb.it, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti Internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sezione distaccata di Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sezione distaccata di Taranto, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sezione distaccata di Bolzano, Trieste e Venezia;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Soft Service S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 15 luglio 2010 n. 97038.E);

Dispone:

L'iscrizione della società «Soft Service S.r.l.», con sede legale in Cassino (Frosinone) via Lombardia n. 64, partita IVA n. 01783620600, sito Internet: www.asteimmobiliariweb.it, nella sezione A dell'elenco dei siti Internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sezione distaccata di Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sezione distaccata di Taranto, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sezione distaccata di Bolzano, Trieste e Venezia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il Direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito Internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09921

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2010.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 24 giugno 2010, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2009, n. 232, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 52264 del 24 giugno 2010 con il quale si è provveduto, in data 24 giugno 2010, all'emissione della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») 15 giugno 2010-15 dicembre 2015 da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 30 dicembre 2009, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione della seconda tranche di CCTeu 15 giugno 2010/15 dicembre 2015 cod. IT0004620305 per l'importo nominale di euro 999.995.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 99,883 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

CCT t.v. 1.11.2012 cod. IT0003993158 per nominali euro 279.997.000,00 al prezzo di euro 99,15;

CCT t.v. 1.7.2013 cod. IT0004101447 per nominali euro 269.999.000,00 al prezzo di euro 98,89;

CCT t.v. 1.3.2014 cod. IT0004224041 per nominali euro 449.999.000,00 al prezzo di euro 98,39.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 24 giugno 2010 (regolamento 1° luglio 2010), è la seguente:

Titolo emesso	Importo nominale in circolazione
CCTeu15.06.2010/15.12.2015 (IT0004620305)	5.000.000.000,00
Titoli riacquistati	
CCT t.v.01.11.2005/2012 (IT0003993158)	14.003.116.000,00
CCT t.v.01.07.2006/2013 (IT0004101447)	14.735.706.000,00
CCT t.v.01.03.2007/2014 (IT0004224041)	13.920.847.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A10503

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Vita residence gestioni» - società cooperativa in liquidazione, in Como e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne dispone la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Vita residence gestione - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Como (codice fiscale 01525710131) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Massimo Masotti, nato a Bologna il 7 febbraio 1962 ed ivi domiciliato in via G.P. Martini n. 28;

avv. Angela Vecchione, nata a Napoli il 19 settembre 1972, domiciliata in Roma, in via Antonio Gramsci n. 14;

dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, domiciliato in Roma, via Ezio n. 34,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A10355
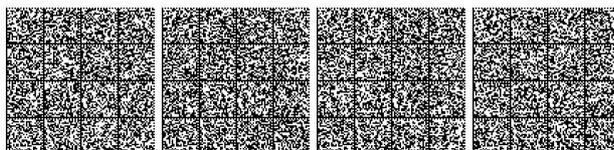
DECRETO 5 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrolatte - società cooperativa agricola», in Priverno e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 aprile 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrolatte - Società cooperativa agricola», con sede in Priverno (Latina) (codice fiscale 01515910592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Massimo Rosati, nato a Roma il 18 marzo 1965, domiciliato in Civitavecchia (Roma), in via G.G. Belli n. 6/a;

avv. Carlo Nicolò, nato a Roma, il 3 gennaio 1932, ivi domiciliato in via Ferdinando di Savoia n. 3;

dott. Silvio Tirdi, nato a Roma il 7 settembre 1954, ivi domiciliato in viale delle Milizie n. 14,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10356

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Domocoop società cooperativa», in Sassuolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 20 giugno 2009 redatto da un revisore dell'Associazione generale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Domocoop Società cooperativa», con sede in Sassuolo (Modena);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancata nomina del revisore esterno ex art. 2409 del codice civile, irregolare tenuta dei libri sociali e fiscali;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Domocoop Società cooperativa», sede in Sassuolo (Modena) - codice fiscale n. 03095780361, costituita in data 7 novembre 2006.

Art. 2.

Il dott. Mario Melandri nato Tarquinia (Viterbo) il 21 marzo 1946 con studio in Roma a via Appia Antica n. 103, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, nominare il revisore di cui all'art. 2409-*bis* del codice civile, aggiornare i libri sociali e fiscali.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10354

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gwizdon Slawomir Stanislaw, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Gwizdon Slawomir Stanislaw, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della qualifica professionale di autoriparatore (elettronica dell'auto e meccanica) conseguita nel 1994 presso l'Istituto Comprensivo di Scuole Professionali n. 4 con sede a Bielsko-Biala (Polonia) e dell'Attestato di Qualifica professionale con mansione di autoriparatore conseguito nel 1994 presso la Camera di Commercio di Bielsko-Biala (Polonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa di un anno maturata in Irlanda presso Ditta abilitata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig Gwizdon Slawomir Stanislaw, cittadino polacco, nato a Bielsko-Biala (Polonia) il 30 giugno 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Irlanda in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10357

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bordeus Adrian Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Bordeus Adrian Catalin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Scuola professionale – qualifica meccanico autovetture - conseguito nel 2001 presso il Gruppo Scolastico Industriale «Anghel Saligny» con sede a Bacau (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Bordeus Adrian Catalin, cittadino rumeno, nato a Bacau (Romania) il 5 agosto 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10358

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sofia Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Sofia Daniela, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Bacalaureat specializzazione zootecnico-meccanizzatore conseguito nel 1991 presso il Liceo Agroindustriale «Mihail Kogalniceanu» con sede a Miroslava Distretto di Iasi (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Pulizie» in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1 lettere *c)*, *d)*, *e)* della decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio delle attività di "disinfestazione, derattizzazione e sanificazione", senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sofia Daniela, cittadina rumena, nata a Drinceni (Romania) il 22 agosto 1967 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, delle attività di «disinfestazione, derattizzazione e sanificazione» di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997 n. 274, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10359

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Italiano Vincenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Italiano Vincenzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 luglio 2010, che ha ritenuto l'esperienza lavorativa di nove anni maturata in Svizzera presso autofficina gestita in proprio, idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Italiano Vincenzo, cittadino italiano, nato a Buccheri (Siracusa) il 1° gennaio 1960, è riconosciuta l'esperienza professionale maturata in Svizzera in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10360

DECRETO 5 agosto 2010.

Criteri e modalità per il co-finanziamento delle attività promozionali da sostenere nel corso del 2011 da parte di istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

VISTA la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata "legge");
VISTO il Decreto del Ministro del Commercio con l'Estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato "regolamento");
VISTO l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla "legge" ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;
VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa;
VISTO il Decreto del Ministro del Commercio Estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85 – convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008– concernente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo" con il quale sono trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico le funzioni già attribuite al Ministero del Commercio Internazionale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento, con provvedimento del Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, occorre definire – per l'anno 2011 – i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;
RITENUTO di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2011;

DECRETA

Art. 1
Finalità del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.
2. Ai fini della presente circolare si intende per attività promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il *Made in*
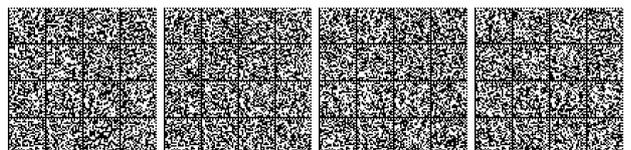
Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della "legge" gli istituti, gli enti, le associazioni rappresentative del sistema produttivo ed imprenditoriale**,** nonché le Camere di commercio italo - estere iscritte all'Albo di cui all'articolo 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2011 e a cui partecipino imprese associate dislocate in più regioni, previa specifica approvazione del Ministero.
2. I soggetti beneficiari devono realizzare attività promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attività senza scopo di lucro. Per attività senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento.
3. Tali requisiti devono espressamente risultare nello Statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda e ininterrottamente sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma, a pena di esclusione dal contributo.
4. Non sono ammissibili domande presentate da Regioni, Province, Comuni e Camere di Commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attività promozionale.
5. Sono altresì esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale e le ONLUS.

Art. 3
Domanda di ammissione al finanziamento

1. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema di cui al modello allegato A e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, meglio indicata nel medesimo modello A:
   - statuto, atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio precedente, elenco degli associati, relazione sulle attività svolte nel 2010, programma promozionale 2011, agevolazioni pubbliche ricevute, mandato (in caso di presentazione della domanda da parte della società di servizi).
2. Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può dare mandato di esecuzione (da trasmettere in copia al Ministero) ad una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.
3. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi – Uff.VIII – viale Boston, 25 – 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2010. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
4. Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 sono inammissibili.
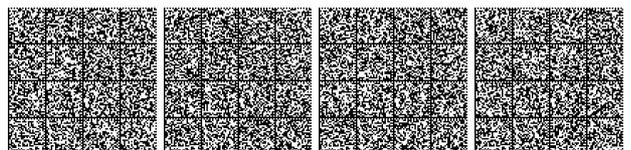
Art. 4

Presentazione del programma promozionale

1. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresì, unito un prospetto riepilogativo (Allegato B "Schema programma") del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.
2. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato C ("Scheda-progetto") e deve essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C bis).
3. Al momento della presentazione della domanda, il costo dei progetti dovrà essere presentato in forma di autocertificazione , ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La suddetta certificazione dovrà riportare la specifica di ogni azione con il dettaglio dei relativi costi.
   I preventivi di spesa dovranno essere conservati presso la sede del soggetto beneficiario in caso di eventuali richieste da parte del Ministero.
4. Gli allegati B (formato *Word*), C (formato *Excel*) e C bis (formato *Excel*) devono essere trasmessi anche in formato elettronico su CD o *pen-drive* USB. I *file* relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.

Art. 5

Ammissibilità del programma promozionale

1. Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:
   - avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica è valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;
   - risultare coerente con le Linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2009-2011;
   - essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;
   - riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;
   - risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.
2. E' considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.

3. Si indicano qui di seguito le tipologie dei progetti e l'elenco delle spese ammissibili

A) TIPOLOGIA DEI PROGETTI

a. *Organizzazione e partecipazione a fiere estere in paesi extra UE;*
b. *Organizzazione e partecipazione a fiere estere in Paesi UE* (area ammissibile non superiore a 100 mq – *Punto Italia);*
c. *Partecipazione a fiere internazionali in Italia* (le spese relative alle manifestazioni in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il Calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it);
d. *Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi* (relativi solo alle imprese partecipanti all'evento, associate al soggetto beneficiario) , redatti in lingua estera, sia in formato cartaceo che elettronico (CD e pen-drive USB). Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
e. *Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera* (riviste, radio e televisione e web);
f. *Workshop, incontri B2B,degustazioni, sfilate, conferenze, seminari;*
g. *Corsi di formazione professionale per operatori esteri*

4. Per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso paese e per lo

stesso settore, riproducano o si pongano in alternativa a quelli realizzati dall'ICE con finanziamento pubblico.

5. Qualora un medesimo progetto sia autonomamente presentato da più soggetti, il Ministero può finanziare unicamente il progetto più valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare l'approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l'integrazione dei progetti.
6. Non sono ammissibili progetti che siano presentati su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero e/o dall'ICE
7. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2011.

B) SPESE AMMISSIBILI

In linea generale sono ammissibili solo le spese vive direttamente connesse con la componente promozionale dei progetti.

In particolare si riportano le voci di spesa ammissibili per tipologia di progetto:

1) Organizzazione e partecipazione a fiere estere Paesi UE ed extra UE

- affitto area espositiva;
- allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design;
- noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;
- trasferta all'estero (viaggio, vitto e alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi, ove partecipi il soggetto beneficiario con uno stand (soggiorno in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);
- realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi redatti in lingua estera;
- pubblicità in lingua estera;
- traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
- degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri ;
- spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.

2) Fiere internazionali in Italia

- allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design. Detti allestimenti si intendono riferiti essenzialmente ad aree destinate ad iniziative di immagini collaterali all'evento fieristico;
- noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;
- realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, redatti in lingua estera;
- pubblicità in lingua estera
- traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
- accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi fieristici (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti**);**
- degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri
- spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.

*3**)** Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, redatti in lingua estera*

- stampa e pubblicazione in lingue estere;
- traduzioni e interpretariato
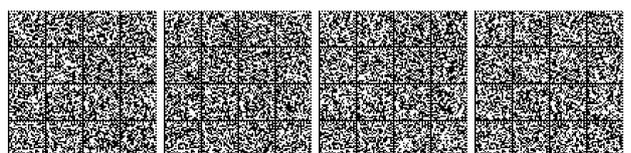
4) Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio e televisione, web)
- pubblicità in lingua estera;
- traduzioni e interpretariato

5) Workshop, Incontri B2B, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari in Italia e all'estero anche in occasione di eventi fieristici
- Affitto allestimento sale e noleggio attrezzature, per incontri fra operatori italiani ed esteri;
- traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
- onorari per docenti secondo i tariffari vigenti previsti dall'UE entro i limiti del 20% del costo totale del relativo progetto e spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio,vitto e alloggio) per gli stessi (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
- accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici in Italia conferenze stampa, workshop seminari (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
- degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri

C) SPESE NON AMMISSIBILI

- Affitto area espositiva *limitatamente al punto sub B2)* "*Partecipazione a fiere internazionali in Italia"*
- ricerche di mercato,
- ricerca e selezione delle aziende in Italia e all'estero; spese di tele-marketing;
- costi interni (ore/uomo e stipendi personale interno, ammortamenti ecc.);
- oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni;
- spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti;
- spese di consulenza per gli allestimenti;
- apertura e/o manutenzione sito internet anche se redatto in lingua estera;
- realizzazione, stampa e distribuzione depliants, newsletters, brochure, materiale informativo sia in italiano che in lingua estera;
- spese di web marketing
- imposte e tasse;
- acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi);
- acquisto di beni strumentali;
- apertura uffici di rappresentanza all'estero;
- forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto;
- spese riferite a singole imprese.
- Cene, serate di gala e benvenuto; catering; coffee break e buffet;
- spese per servizi fotografici e cinematografici, intrattenimento musicale, ingaggio personalità dello spettacolo e dello sport; addobbi floreali;
- spese relative ad acquisto biglietti di ingresso ad eventi fieristici;
- spese per uffici stampa in Italia e all'estero;
- spese per attività di recall telefonici;
- pre-registrazione visitatori in occasione degli eventi promozionali;
- personale locale per assistenza alle imprese; personale esterno, staff, servizi in loco per il funzionamento degli stand; personale di sicurezza e pulizia;
- spese per commissioni di agenzia;
- gadgets.

L'Ufficio nell'ambito della propria discrezionalità, potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate .
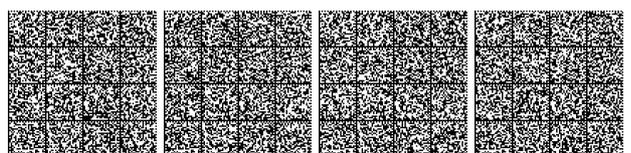
Art. 6
Risultati attesi

1. Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono per:
   - indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);
   - valore atteso (standard da indicare a preventivo)**:** il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari)
   - valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto .
2. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 7
Approvazione del programma promozionale

1. Il Ministero comunica l'approvazione/non approvazione della domanda entro il 31 dicembre 2010.
2. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 dicembre 2010.
3. Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge 1083/54 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura "con il co-finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico" e riportarne il logo.

Art. 8
Modifiche al programma promozionale

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.
2. Il programma promozionale già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti o azioni e/o modificato, solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti e le modifiche devono essere presentati entro e non oltre il 31 marzo 2011 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Eventuali integrazioni e/o modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 9
Concessione e misura del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del "regolamento", la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese effettivamente sostenute (70% qualora la maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei territori delle Regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna*).*

2. La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo sarà effettuata a conclusione della presentazione ed approvazione di tutte le rendicontazioni pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.
3. Il Ministero provvederà alla emanazione dei singoli decreti di liquidazione del finanziamento, in base alla rendicontazione approvata e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.
4. Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e quote di partecipazione ai progetti, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati e detratti anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.
5. **Tenuto conto delle ridotte disponibilità della dotazione finanziaria prevista per il 2011, per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che non potrà essere assicurato un contributo analogo a quello erogato nella media del triennio precedente.**

Art. 10
Domanda di liquidazione e presentazione del rendiconto

1. Come previsto dall'art. 3 del "regolamento", entro i 3 mesi successivi dall'esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero il beneficiario dovrà inviare la domanda di liquidazione e presentare – in unica soluzione - la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i Modelli Allegati D, E, F, e G.
2. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato D), di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato E) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato F).
3. Gli allegati D, E, F, G devono essere inviati anche in formato elettronico su CD o *Pen Drive USB*. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
4. Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
5. Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie, altri contributi e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario trasmetterà al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato G), in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (L. 197/1991) e successive modificazioni, di cui da ultimo Art. 20 del D.L. 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010 *, per gli importi superiori a 5.000,00 Euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (banca, numero e data del bonifico).

* Pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010.

7. Per gli importi inferiori a 5.000 euro il soggetto beneficiario – ove richiesto – dovrà trasmettere le copie conformi delle fatture debitamente quietanzate.
8. La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento.

Art. 11
Approvazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento

1. Nell'esame del rendiconto il Ministero:
   - esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;
   - valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;
   - esclude le spese non ammissibili.

   Al termine di tali verifiche, il Ministero procede all'approvazione della rendicontazione presentata e comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso.
2. L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di bilancio.
3. Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità.
4. Nel caso di domanda presentata tramite società di servizi (cfr. art. 3) dovrà essere trasmessa la certificazione antimafia anche di quest'ultima.

Art. 12
Ispezioni e verifiche

1. Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente all'erogazione del contributo**.**
2. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli in loco sulla esecuzione del programma promozionale e verifiche, anche dopo l'erogazione del contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.
3. In caso di dichiarazione mendace e falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'articolo 76 del DPR 445/2000, decade dall'ammissibilità al beneficio e l'Amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.

Art. 13
Reperimento delle fonti normative e dei modelli

1. I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it seguendo il percorso "Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (Capitolo A)".

Art. 14
Come contattare il Ministero

1. L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.

   Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione VIII Dr.ssa Anna Maria Forte

   Indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
   Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi
   Ufficio VIII
   Viale Boston, 25 – 00144 Roma
   Fax: 06-59932454

Coordinatrice della Divisione:

dr.ssa Anna Vincenzo 0659932351 annamariasilvia.vincenzo@sviluppoeconomico.gov.it

Coordinatrice della Legge 1083/54:

Sig.ra Paola Bastianelli 0659932503 paola.bastianelli@sviluppoeconomico.gov.it

Incaricati dell'istruttoria:

NOMINATIVO	TELEFONO	E-MAIL
Sig.ra Carla Andreozzi	06-59932544	carla.andreozzi@sviluppoeconomico.gov.it
Sig.ra Patrizia De Cristofaro	06-59932621	patrizia.decristofaro@sviluppoeconomico.gov.it
Sig.ra Francesca Di Marco	06-59932556	francesca.dimarco@sviluppoeconomico.gov.it

Art. 15
Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed inserito nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it

Roma, 5 agosto 2010

Il direttore generale: CELI

MARCA DA BOLLO (€ 14,62)

MODELLO A

Schema di domanda in bollo

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione generale Politiche Internazionalizzazione e
per la Promozione degli Scambi
Ufficio VIIII
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto……………… nato a ………………… il ……………., residente in ………...
…………., nella qualità di legale rappresentante di ……………………………………… (se Società di servizi scrivere "in nome e per conto di Associazione, Ente, Istituto"……..) avente sede legale in …………………… sede amministrativa in …………………… …Telefono n. ……………… Fax n……………… sito web………..…… e-mail…………..… codice fiscale e/o partita IVA …………..

chiede

un co-finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma promozionale 2011 di rilievo nazionale di cui agli allegati B, C e C bis, composto di n. ……progetti.

Inoltre, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 e normativa di attuazione (istituto, ente, associazione - o società di servizi -).
- Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
- Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione:
  1. Statuto *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
  2. Atto costitutivo *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
  3. Composizione degli organi *(se non già in possesso del Ministero) – o eventuali variazioni*;
  4. Bilancio relativo all'esercizio precedente;
  5. Elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;
  6. Relazione sulle attività svolte nell'anno 2010;
  7. Programma promozionale 2011;
  8. Agevolazioni pubbliche ricevute.
  9. (in caso di presentazione della domanda da parte della *società di servizi) m*andato conferito dalla associazione, ente o istituto ad agire in nome e per proprio conto
- Allega altresì tutti i modelli previsti dalla circolare per la descrizione del programma debitamente compilati, in formato cartaceo ed elettronico, e sottoscritti, nonché le autocertificazioni relative ai costi delle azioni;
- Indica le seguenti coordinate bancarie per l'accredito del contributo: cod. ABI…….. cod. CAB…………. IBAN……………. BANCA………..Città………
- intestato a……………………..
- Indica quale referente per i rapporti con il Ministero il/la………………… recapiti (telefono, Fax, e-mail)

Data, ……….

Firma (leggibile) del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO B

Sintesi programma promozionale 2011

Nome del soggetto proponente	**Eventuale nome del soggetto attuatore**	**Numero del progetto**	**Denominazione del progetto**	**Luogo e data di svolgimento**	**Paese**	**Settore merceologico** *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	**Costo del progetto** *(importi al netto di IVA)*	**Costo totale del programma**	**Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici**
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2011

PROGETTO N………

DENOMINATO …………..

COMPOSTO DI N………AZIONI

Compilare sinteticamente ciascuno dei seguenti paragrafi seguendo l'ordine della numerazione:

1. Scelta del mercato estero (*motivi, scopi*)………………………………………..
2. Settore merceologico (*barrare con una X un solo settore pertinente e utilizzare gli stessi settori per il riepilogo – allegato B*)

Agro-alimentare	▢
Casa - arredo	▢
Chimica-farmaceutica	▢
Elettronica/ICT	▢
Moda-persona	▢
Meccanica/Trasporti	▢
Servizi	▢
Tempo libero	▢
Turismo	▢
Plurisettoriale	▢

eventualmente specificare ulteriori dettagli sul settore……………..

3. Descrizione del progetto
4. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire (*indicatori e valori attesi come previsti dalla Circolare all'art. 7*)
5. Descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare
6. Costo totale del progetto EURO ……………………..al netto di IVA;
7. Piano analitico delle spese (Modello C bis) riferite alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero controfirmato dal legale rappresentante
8. Prospetto del piano di copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, delle risorse acquisite dall'esterno (introiti collegati all'iniziativa) e degli eventuali finanziamenti pubblici
9. Elenco delle imprese - associate e non – che partecipano al programma (*specificare se tutte le imprese partecipanti hanno sede nelle Regioni Puglia , Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna*)
10. Il sottoscritto……., consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara … che il presente progetto (o alcune azioni)………. Sono/non sono state presentate ad altri enti per l'ottenimento di altri incentivi pubblici (*in caso affermativo precisare quali*)

Data, …………….

Firma del Legale Rappresentante

(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)

MODELLO C bis

Piano analitico delle spese per progetto

PROGETTO N.

Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**
Descrivere	*Riportare le azioni proposte per ciascuna azione*		*riportare totale parziale*
Totale progetto			**Totale**

ESEMPI

Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**
Partecipazione a fiera all'estero	*Acquisizione spazio espositivo*	*Mq ...xxxxxx - Euro a mq ..yyy*	*xxxxyyyyy*
	Allestimento	*Euro a mq. .....xyxyxy*	*zzzzzww*
	Interpretariato	*n.ro interpr.xxxxx - n.ro gg...*****	#########
	Viaggio e soggiorno personale impegnato	*(max 2 - data viaggio A/R - n.ro gg permanenza*	xyxyxyxyx
Sito Internet	*Creazione sito WEB*	*caratteristiche e dettagli tecnici*	#########
Realizzazione, stampa e distribuzione cataloghi	*Predisposizione e stampa catalogo (in lingua)*	*n. copie*	*xyxyxyxyx*
	Pubblicità su stampa estera	*indicazione testate e numero inserzioni*	*zzzzzww*
Seminari / Workshop	*Invito operatori esteri (tipologia invitati, paese prov., tipo ospitalità offerta)*	*riportare periodo e numero*	*zzzzzww*
	Affitto sala per incontri		*xcvxcvxcv*
	Stampa programma invito		*xcvxcvxcv*
Altro	*descrivere*		*xcvxcvxcv*

Firma del legale rappresentante

(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
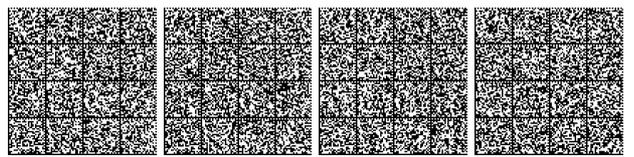
MODELLO D

Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione e
Schema di relazione sull'esecuzione del programma 2011

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione generale Politiche Internazionalizzazione e
per la Promozione degli Scambi
Ufficio VIII
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto ...., nato a ...., il.............. e residente in ...., via ...., cap ....in qualità di legale rappresentante dell'organismo (definire se ente, istituto, associazione o *società di servizi operante in nome e per conto di* ....)...............con sede legale in ...., Via .... n............. cap........., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale realizzato nel 2011, approvato da codesto Ministero con nota n. ..... del .... per Euro ...., al fine di ottenere il contributo spettante.

A tal fine comunica che le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI..............,CAB ...., IBAN .... BANCA.......... CITTA'
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ....

Inoltre, il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445,

dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo, anche successivamente all'erogazione del contributo
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ...., composto di n. ..... progetti ....(segue illustrazione del programma realizzato);
e allega le schede informative dei progetti (Allegati E, F e G anche in formato elettronico) ed il prospetto delle spese sostenute.

Data, ...

Firma leggibile del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO E

Sintesi del consuntivo del programma promozionale realizzato nel 2011

Nome del soggetto proponente	**Eventuale nome del soggetto attuatore**	**Numero del progetto**	**Denominazione del progetto**	**Paese**	**Settore merceologico** *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	**Costo del progetto approvato con Decreto di Impegno n°….**	**Costo del progetto a consuntivo** *(importi al netto di IVA)*	**Costo totale del programma a consuntivo**	**Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici**
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO F

Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2011
(una per ogni progetto)

PROGETTO N…………
DENOMINATO …………..

COMPOSTO DI N………AZIONI

Compilare nell'ordine ciascuno dei seguenti paragrafi numerati:

1. Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi) …………………..…………………………………………………………
2. Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..7) ……………………………………………..

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Altri risultati ottenuti…………………………

3. Spese sostenute Totale Euro ……..………….. ripartite per ciascuna azione (da riepilogare in tabella a consuntivo analoga al Modello C bis presentata a preventivo);

	Spese Sostenute al netto di IVA	Introiti (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)	Altri apporti di terzi	Altri contributi pubblici
Azione n.				
Azione n.				
Totale				

Data, ………

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)
………………………………….
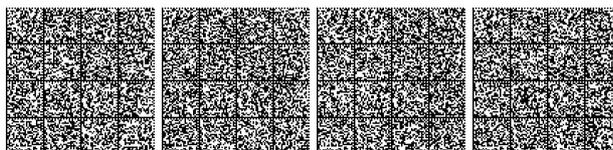
MOD. G

Distinta delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale 2011

Numero del progetto	**Azioni** Riportare le azioni approvate per ciascun progetto	**Spese approvate** Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi importi	**Spese sostenute** Riportare, per ogni voce di spesa, i costi effettivamente sostenuti	**Estremi delle fatture/ricevute fascali di supporto**					**Data e modalità di pagamento (Banca, numero e data del bonifico)**
Progetto 1				*Fornitore del bene o servizio*	*Fattura n. ...del...*	*Importo lordo*	*IVA*	*Importo netto*	*Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a euro 5.000,00)*
Totale parziale									
Progetto 2									
Totale parziale									
n. Progetti...									
TOTALE GENERALE									

*Indicare le voci di spesa in EURO, se in valuta indicare anche il cambio

NB: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sotituite da estratti conto, carte di credito, assegni ecc.

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000)

10A10504
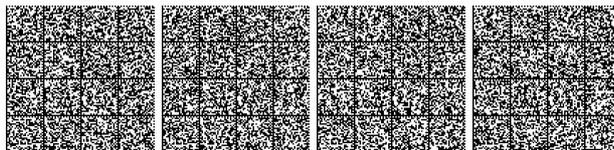
DECRETO 6 agosto 2010.

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, che stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

VISTI i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del 2003;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale è stata data nuova attuazione a quanto disposto dal citato art. 7, comma 2, lettera d);

VISTO l'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto 19 febbraio 2007 il quale prevede che: "Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 14 e 15";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si è provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

VISTO l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 387 del 2003, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della denuncia di inizio attività;)

CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici e che tale soluzione consente l'utilizzo dei tetti degli edifici anche per scopi energetici;

RITENUTO che gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono disposti sugli edifici con le appropriate modalità individuate negli allegati 2 e 4 del presente decreto siano da promuovere anche mediante semplificazione delle procedure autorizzative, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003;

VISTO l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2008, n. 115, il quale dispone tra l'altro che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
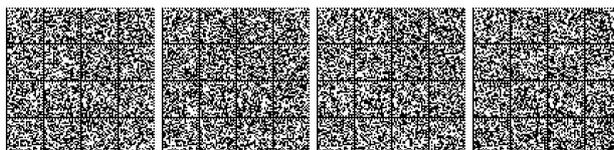
modificazioni, gli interventi che prevedono l'installazione di impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso, precisando che, in tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONSIDERATA l'evoluzione della tecnologia fotovoltaica registrata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e in particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici;

RITENUTO di dover intervenire al fine di aggiornare le tariffe incentivanti, alla luce della positiva decrescita dei costi della tecnologia fotovoltaica, al fine di rispettare il principio di equa remunerazione dei costi, stabilito dal citato articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, e di stimolare l'innovazione e l'ulteriore riduzione dei costi;

RITENUTO che la suddetta revisione delle tariffe debba essere attuata tramite una progressiva diminuzione che, da un lato, miri ad un allineamento graduale verso gli attuali costi delle tecnologie e che, dall'altro, mantenga stabilità e certezza sul mercato;

RITENUTO che, alla luce dei buoni risultati in termini di semplificazione e stabilità del meccanismo introdotto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, debba essere mantenuto il medesimo schema di accesso agli incentivi, correggendone tuttavia taluni aspetti che si sono dimostrati poco efficienti;

RITENUTO di dover intervenire anche sulle modalità di riconoscimento e valorizzazione degli interventi che realmente promuovono l'integrazione architettonica al fine di perseguire maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio;

RITENUTO inoltre, anche in attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, di dover procedere introducendo disposizioni che stimolino l'innovazione tecnologica nel settore e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;

RITENUTO infine di dover fornire talune interpretazioni di aspetti di dettaglio in relazione al disposto del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta dell' 8 luglio 2010
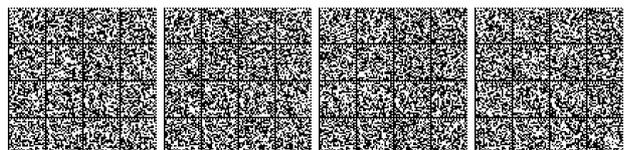
emana il seguente decreto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

2. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, si applica agli impianti fotovoltaici di cui ai titoli II e III e al titolo IV che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010, nonché agli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che entrano in esercizio in data successiva all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 14-bis del presente decreto.

3. Il decreto 19 febbraio 2007 continua ad applicarsi, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 19 e delle modificazioni di cui all'articolo 20, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

4. Agli impianti fotovoltaici di cui al titolo IV, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, si applicano le tariffe incentivanti di cui al presente decreto e le procedure per l'accesso alle tariffe medesime di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) "*condizioni nominali*": sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;

b) *"costo di investimento*": totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico;

c)"*data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico*": è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
c4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica;

d) "*energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico*" è:
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;
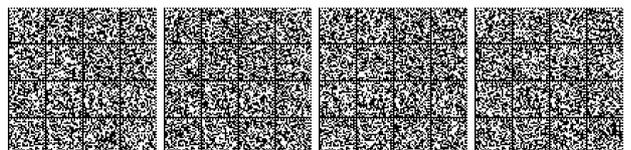
e) "*impianto fotovoltaico*" o "*sistema solare fotovoltaico*": è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

f) "*impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative*": è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

g) "*impianto fotovoltaico realizzato su un edificio*": è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;

h) "*potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico*": è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);

i) "potenziamento": è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l);

l) "produzione aggiuntiva di un impianto": è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;

m) "produzione annua media di un impianto": è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

n) "*punto di connessione*": è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

o) "rifacimento totale": è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

p) "servizio di scambio sul posto": è il servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

q) "*sistema con profilo di scambio prevedibile* ": è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:

i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell'energia, trattati su base oraria e sottesi ad un'unica cabina primaria;
ii. è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
iii. ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
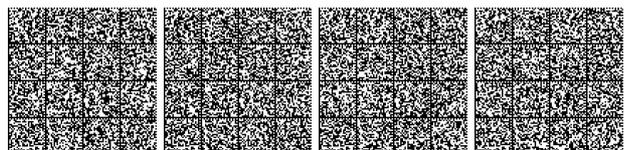
iv. il profilo di cui alla lettera iii) è rispettato per almeno 300 giorni all'anno;

r) "*sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione*": è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;

s) "soggetto attuatore": è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

t) "*soggetto responsabile*": è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;

u) "impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica": è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.

2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3
(Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa)

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.

2. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo II del presente decreto è stabilita in 3000 MW.

3. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo III del presente decreto è stabilita in 300 MW.

4. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici a concentrazione che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo IV del presente decreto è stabilita in 200 MW.

5. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore della potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito delle disponibilità di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. In caso di esaurimento delle disponibilità di cui ai commi 2, 3 e 4, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalle date, comunicate dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nelle quali risultano raggiunti i tetti di disponibilità di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.

Art. 4
(Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore.

2. Il soggetto attuatore, verificato che la richiesta di cui al comma 1 rispetta le disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.

3. Allo scopo di ridurre i tempi delle procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti, l'invio della documentazione prevista dall'allegato 3 avviene esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel medesimo allegato. A tal fine, il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, rendendola operativa e disponibile a partire dal 1 gennaio 2011.

4. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

5. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

6. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Art. 5
(Cumulabilità degli incentivi)

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.

4. Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.

Art. 6
(Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici)

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, può essere ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui al presente decreto e ai premi di cui agli articoli 9 e 10.

TITOLO II
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Art. 7
(Requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

Art. 8
(Tariffe incentivanti)

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.

2. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella A. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella A, colonna C), decurtata del 6 % all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

TABELLA A

	TARIFFA CORRISPONDENTE					
	A)		B)		C)	
Intervallo di potenza	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
3<P≤20	0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
20<P≤200	0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
200<P≤1000	0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
1000 <P≤5000	0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,264
P>5000	0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,251

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L'aggiornamento è effettuato tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici

e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.

4. La tariffa individuata sulla base della tabella A e di quanto disposto dal comma 2, è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

5. Le tariffe di cui alla tabella A possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10. Tali incrementi sono da intendersi non cumulabili tra loro.
6. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva.

7. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 9
(Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia)

1. Gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.

2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:
a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).

3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al soggetto attuatore corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).

4. Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

5. L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare, certificata con le modalità di cui al comma 2, è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.

6. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30%

della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.

7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata.

Art. 10
(Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)

1 La tariffa individuata sulla base dell'articolo 8 è incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni;
b) del 5% per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) del 10% per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.

2. Per i sistemi con profilo di scambio prevedibile, le tariffe di cui all'articolo 8 sono incrementate del 20% relativamente all'energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), punto iii.

3. Per accedere al premio di cui al comma 2, il soggetto responsabile:

a. richiede al soggetto attuatore la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo in aggiunta alla documentazione di cui all'allegato 3, tutti gli schemi progettuali necessari alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q);
b. comunica giornalmente al soggetto attuatore il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.

4. La maggiorazione tariffaria di cui al comma 2 sono attribuite dal soggetto attuatore a consuntivo, previa verifica su base annuale della corrispondenza dei profili di scambio con la rete elettrica preventivamente comunicati con i profili di scambio realmente registrati.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento attuativo di quanto indicato all'articolo 15, comma 1, lettera e), il GSE pubblica un'apposita procedura contenente indicazioni di dettaglio circa la documentazione da trasmettere per le verifiche di cui al comma 4, e le procedure di comunicazione di cui al comma 3, lettera b).

6. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici", così come individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3.
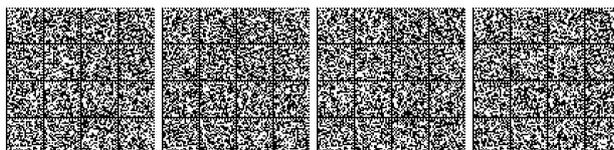
TITOLO III
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI
CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Art. 11
(Requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici ed aventi i seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1;
c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di cui al presente titolo, il soggetto attuatore predispone entro il 1 gennaio 2011 una guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 4.

Art. 12
(Tariffe incentivanti)

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.

2. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella B. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella B, decurtata del 2% all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

.

TABELLA B

INTERVALLO DI POTENZA		**Tariffa corrispondente**
[kW]		[€/kWh]
A)	1≤P≤20	0,44
B)	20<P≤200	0,40
C)	P>200	0,37

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L'aggiornamento è effettuato tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.

4. La tariffa individuata sulla base della tabella B e di quanto disposto dal comma 2, è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

5. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno diritto al premio di cui all'articolo 9 con le modalità e alle condizioni ivi previste.

6. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento.

7. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

TITOLO IV
IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

Art. 13
(Requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

Art. 14
(Tariffe incentivanti)

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella C. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella C, decurtata del 2% all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

TABELLA C

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]
$1\le P\le 200$	0,37
$200<P\le 1000$	0,32
$P>1000$	0,28

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L'aggiornamento è effettuato tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.

4. La tariffa individuata sulla base della tabella C e di quanto disposto dal comma 2 è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 14-*bis*
(Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica)

1. Con un successivo provvedimento, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del presente decreto.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, i requisiti per l'accesso e quant'altro necessario per rispettare le previsioni del presente decreto.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
(Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. Con i suddetti provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a:

a) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;
b) stabilire le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto;
c) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre1995 n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
d) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;
e) determinare le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 10, stabilendo in particolare le condizioni e le modalità con cui il gestore di rete provvede a trasmettere al soggetto responsabile i dati orari necessari alla verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 16
(Verifiche e controlli)

1. Il soggetto attuatore definisce modalità per lo svolgimento dei controlli, che prevedano anche ispezioni sugli impianti, al fine verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, le false dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante nonché dal diritto ai premi di cui agli articoli 9 e 10, fatta salva la ripetizione dell'indebito da parte del soggetto attuatore nel caso di incentivi già percepiti in base a dichiarazioni non veritiere.

Art. 17
(Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e Province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione dei decreti interministeriali attuativi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il soggetto attuatore, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito internet.

4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.

5. Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 18, il soggetto attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

Art. 18
(Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)

1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell'ambito delle disponibilità del presente decreto.

2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto con l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.

Art. 19
(Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente decreto.

2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20
(Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007)

1. La dizione «*impianto con moduli ubicati al suolo*» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri.

2. La dizione «*pergole*» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.
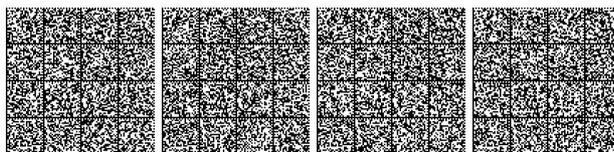
3. La dizione «*pensiline*» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.

4. La dizione «*tettoie*» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.

5. Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.

6. Gli impianti ad inseguimento, ovvero quegli impianti i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare, rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1) del decreto ministeriale19 febbraio 2007.

7. La dizione «*frangisole*» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono sostituiti dai seguenti:

> «1. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
>
> 2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica.»

9. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è sostituito dal seguente:

> « 8. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.»
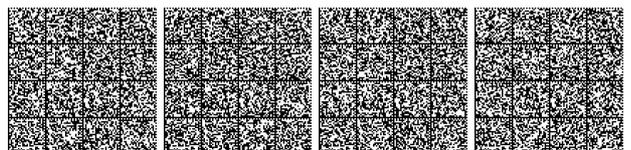
10. All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è aggiunto infine il seguente comma:

«9. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata. »

11. La decurtazione percentuale della tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevista per l'anno 2010, non si applica agli impianti ubicati nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati con provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai medesimi impianti si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 21
(Disposizioni sul regime di autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la costruzione e l'esercizio di impianti e delle opere connesse, i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici e non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, e 6, comma 2, lett. d), del DPR 380 del 2001, è soggetta a dichiarazione di inizio attività, a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.

2. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è abrogato.

Art. 22
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI 0-16 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 50438 (CT 311-1) Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione
CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
UNI 8477: Energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione dell'energia raggiante ricevuta
CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 62108 (82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti -
Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso
< = 16 A per fase);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
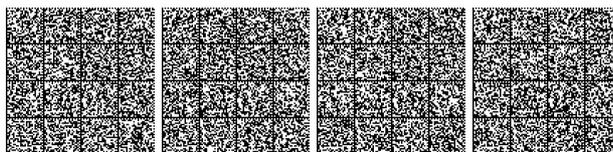
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie composta da:

- CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
- CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
- CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie composta da:

- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;
- CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;
- CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
- CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 46/1990;
CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
CEI EN 50470-1 (CEI 13-52) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C)
CEI EN 50470-3 (CEI 13-54) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al 31 Dicembre 2011, sono ammessi, moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di
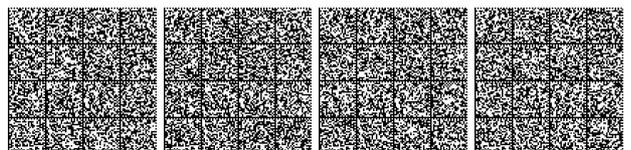
sicurezza e qualità del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento dei Requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella Deliberazione n. 99/08 (Testi Integrato delle Connessioni Attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche e integrazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

ALLEGATO 2

MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI SUGLI EDIFICI ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa

1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e ricadente in una delle categorie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.

3. Il soggetto attuatore predispone entro il 1 gennaio 2011 una guida di dettaglio sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

1. Modalità di invio della domanda e degli allegati

La domanda per la concessione della tariffa incentivante, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al paragrafo 2, lettera a), deve essere firmata dal soggetto responsabile e inviata al GSE esclusivamente via fax o tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, agli indirizzi e ai numeri di telefono indicati dal GSE sul proprio portale www.gse.it. Con le medesime modalità, la domanda e la dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata anche dal referente tecnico delegato esplicitamente ad espletare tale compito dal soggetto responsabile.

I dati tecnici nonché gli allegati documentali e progettuali di cui al paragrafo 2, lettere da b) a i), appositamente trasformati nei formati digitali di carattere standard (pdf, jpg, ecc), devono essere inviati al GSE utilizzando esclusivamente il portale informatico del fotovoltaico.

2. Documentazione

a) Domanda di concessione della tariffa incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) Scheda Tecnica Finale d'Impianto;
c) Elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA;
d) 5 diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
e) 1. Schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni dei/degli:
   - numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;
   - eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
   - numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
   - eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
   - contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;
   - punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi;
   - presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione.

f) Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;
g) Copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;
h) Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, Copia del Verbale di Verifica di Primo Impianto rilasciato dall'UTF oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'UTF sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizione applicative del Dlgs. del 2 febbraio 2007, n. 26).
i) Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:
   - relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;
   - Almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.
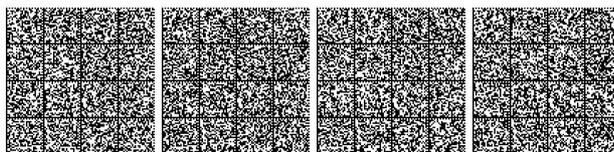
ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL PREMIO PER APPLICAZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:
    a) coperture degli edifici,
    b) superfici opache verticali;
    b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
    c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.
2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:
    a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;
    b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
    c. moduli progetti per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.

2. MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

10A10236

DECRETO 6 agosto 2010.

Nuova ammissione al finanziamento a carico del fondo dei progetti Matec, Ecofresh, Isi-Cpv, Gerric-Ispa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) recante l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare il titolo IV che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006) recante nuove modalità di gestione del Fondo e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 (di seguito: decreto 23 marzo 2006), recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e piano operativo annuale 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro 3, foglio 231, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 dicembre 2008 recante approvazione del bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di sistema (di seguito: Bando);

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 maggio 2009 di rettifica del decreto di cui al punto precedente;

Visto il decreto del Direttore generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, del Dipartimento per l'energia presso il Ministero dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto direttoriale 16 febbraio 2010), con cui nell'approvare le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento a carico del Fondo sono stati ammessi con riserva i progetti ISI-CPV, GERRIC-ISPA, ECOFRESH e MATEC;

Vista la lettera della Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica – Divisione 1, in data 20 gennaio 2010, con cui è stato richiesto all'Autorità, nelle funzioni del CERSE, di avviare le necessarie verifiche sulla potenziale sovrapposizione del progetto GERRIC-ISPA con altro progetto finanziato a valere sul fondo e svolto da ENEA, dal momento che la documentazione allo scopo necessaria è divenuta disponibile in conseguenza dell'approvazione del Piano Annuale di Realizzazione 2007 dell'ENEA;

Vista la lettera dell'Autorità del 15 aprile 2010 con la quale si rappresenta che l'analisi dei decreti di ammissione a finanziamento del programma Industria 2015 ha evidenziato che i progetti potenzialmente sovrapponibili con il progetto ISI-CPV, sono svolti da soggetti non coinvolti nell'esecuzione del medesimo progetto;

Vista la lettera della Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica – Divisione I - del 28 maggio 2010 all'Autorità con cui il Ministero:

fa presente che non sussistono motivi ostativi al finanziamento del progetto ECOFRESH con i contributi del Fondo, dal momento che il progetto ECOCED presentato nell'ambito del bando di gara «Made in Italy» del programma di Industria 2015, considerato in potenziale sovrapposizione con il progetto ECOFRESH, non risulta finanziato dal richiamato programma per indisponibilità di fondi,

preso atto di quanto rappresentato dall'Autorità con la citata lettera 15 aprile 2010 in ordine al progetto ISI-CPV, ritiene il medesimo progetto finanziabile a carico del Fondo;

trasmette il progetto PIACE del programma Industria 2015, richiedendo all'Autorità, nelle funzioni del CERSE, di avviare il supplemento di istruttoria per svolgere le necessarie verifiche sulla eventuale sovrapposizione con il progetto MATEC;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto direttoriale 16 febbraio 2010 secondo cui con successivo provvedimento si adottano le determinazioni conseguenti all'esito dell'istruttoria supplementare relativa ai progetti ammessi con riserva;

Vista la deliberazione 4 agosto 2010 – RDS 6/10 dell'Autorità nelle funzioni del CERSE con cui, in relazione agli esiti delle istruttorie supplementari condotte dagli esperti incaricati dallo stesso CERSE e delle altre verifiche effettuate sulle potenziali sovrapposizioni dei progetti di ricerca ammessi con riserva a finanziamento a carico del Fondo con altri progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico, non si riscontrano motivi ostativi al suddetto finanziamento dei progetti di ricerca MATEC, ECOFRESH, ISI-CPV e GERRIC-ISPA; quest'ultimo a condizione che, in sede di definizione del capitolato tecnico e nella successiva fase di gestione delle attività del progetto, venga accolto quanto emerso nel corso dell'istruttoria supplementare, ovvero:

per le attività relative allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, vengano considerati come acquisiti i risultati conseguiti da ENEA nei PAR 2006 e 2007;

le risorse previste per il progetto GERRIC-ISPA siano concentrate sulle attività finalizzate alla capacità di separazione della CO2, anche attraverso rimodulazione delle WP del progetto, pur mantenendo le finalità e integrità del progetto;

Considerato che l'attività istruttoria supplementare condotta per la verifica della eventuale sovrapposizione di attività, obiettivi e risorse dei progetti di ricerca ammessi con riserva a finanziamento a carico del Fondo dal decreto direttoriale 16 febbraio 2010 con altri progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico, ha dato esito negativo in relazione ai progetti MATEC, ECOFRESH, ISI-CPV e GERRIC-ISPA e che pertanto i medesimi progetti sono finanziabili;

Ritenuto di accogliere i suggerimenti dell'Autorità nelle funzioni del CERSE in ordine alle condizioni di finanziamento a carico del Fondo poste in capo al progetto GERRIC-ISPA;

Decreta:

Art. 1.

1. La riserva di cui all'allegato A del decreto direttoriale 16 febbraio 2010 relativamente ai progetti MATEC, ECOFRESH e ISI-CPV è sciolta positivamente e, pertanto, i medesimi progetti sono ammessi a finanziamento a carico del Fondo.

2. La riserva di cui all'allegato A del decreto direttoriale 16 febbraio 2010 relativamente al progetto GERRIC-ISPA è sciolta positivamente e, pertanto, il progetto è ammesso a finanziamento a carico del Fondo a condizione che, in sede di definizione del capitolato tecnico e nella successiva fase di gestione delle attività del progetto:

per le attività relative allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, vengano considerati come acquisiti i risultati conseguiti da ENEA nei PAR 2006 e 2007;

le risorse previste per il progetto GERRIC-ISPA siano concentrate sulle attività finalizzate alla capacità di separazione della CO_2, anche attraverso rimodulazione delle WP del progetto, pur mantenendo le finalità e integrità del progetto.

3. Il presente decreto è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il direttore generale: ROMANO

10A10460

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sperling Lykke Jensen Christina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la sig.ra Sperling Lykke Jensen Christina, cittadina danese, chiede il riconoscimento del titolo di «Tandplejer» conseguito in Danimarca, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Igienista Dentale»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 10 marzo 2005;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/15580/P/I.5.i.y.3/2 in data 15 aprile 2005 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Sperling Lykke Jensen Christina, che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti discipline: prevenzione primaria: motivazione, fluoroprofilassi, sigillatura, lucidatura degli amalgami, controllo della dieta, microbiologia orale; prevenzione secondaria: scaling, levigatura radicolare; tecniche ed ausili per l'igiene orale domiciliare;

Preso atto che la sig.ra Sperling Lykke Jensen Christina, ha dichiarato con nota datata 5 novembre 2008, di voler effettuare la prova attitudinale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche - Presidenza del Corso di Laurea in Igiene Dentale, in data

29 marzo 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Sperling Lykke Jensen Christina è risultato idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Danimarca con quella esercitata in Italia dall'igienista dentale;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

il titolo «Tandplejer» conseguito in Danimarca in data 24 giugno 1997 presso la «Aarhus Universitet» - Skolen for Klinikassistenter og Tandeplejere - Università di Aarhus - Scuola per assistenti alla poltrona e igienisti dentali - di Arhus, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Tandplejer» a partire dal giorno 10 febbraio 1998, dalla sig.ra Sperling Lykke Jensen Christina nata a Tarnby (Danimarca) il giorno 25 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Igienista Dentale» (D.M. 137/99).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10375

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Tobias Ralf Brandenburg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Tobias Ralf Brandenburg nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 27 settembre 1967, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 18 giugno 2002 dalla Bezirksregierung Münster, Landesprufungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Bezirksregierung Münster, Landesprufungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie - Germania – in data 18 giugno 2002 al sig. Tobias Ralf Brandenburg, nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 27 settembre 1967, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

1. Il sig. Tobias Ralf Brandenburg è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10370

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/18214 del 2 maggio 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina in data 16 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2000 rilasciato dalla «Hill Side School of Nursing» di Bangalore (India) alla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina nata a Neelome-Kerala (India) il giorno 22 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

La sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10372

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jean-Christophe Leschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sul-

la base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jean-Christophe Leschi nato a Ajaccio (Francia) il giorno 26 ottobre 1965, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 31 ottobre 1996 dalla Université de Reims - Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 14 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jean-Christophe Leschi ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'Études spécialisées de Oto-Rhino- Laryngologie» rilasciato in data 31 ottobre 1996 dal Université de Reims Champagne-Ardenne - Francia, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 31 ottobre 1996 dalla Université de Reims - Francia, al sig. Jean-Christophe Leschi, nato a Ajaccio (Francia) il giorno 26 ottobre 1965, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Jean-Christophe Leschi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Diplôme d'Études spécialisées de Oto-Rhino- Laryngologie» rilasciato dal Université de Reims Champagne-Ardenne - Francia, in data 31 ottobre 1996 al sig. Jean-Christophe Leschi, nato a Ajaccio (Francia) il giorno 26 ottobre 1965, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

Il sig. Jean-Christophe Leschi, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09918

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Dimitrios Karoutis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Dimitrios Karoutis nato a Volos (Grecia) il giorno 20 marzo 1967, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 14 novembre 1990 dalla Università degli studi di Salonicco - Grecia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 10 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Dimitrios Karoutis ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Ορθοπεδική» rilasciato in data 4 dicembre 2001 dal prefettura di Atene - Grecia, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 14 novembre 01990 dalla Università degli studi di Salonicco - Grecia, al sig. Dimitrios Karoutis, nato a Volos (Grecia) il giorno 20 marzo 1967, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Dimitrios Karoutis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Ορθοπεδική» rilasciato dal prefettura di Atene - Grecia, in data 4 dicembre 2001 al sig. Dimitrios Karoutis, nato a Volos (Grecia) il giorno 20 marzo 1967, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Il sig. Dimitrios Karoutis, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09919

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jesus Perez Valera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jesus Perez Valera nato a Alicante (Spagna) il giorno 21 giugno 1981, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Veterinaria» rilasciato in data 26 settembre 2005 dalla Universidad de Murcia - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en Veterinaria» rilasciato dalla Universidad de Murcia - Spagna, in data 26 sttembre 2005 al sig. Jesus Perez Valera, nato a Alicante (Spagna) il giorno 21 giugno 1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.
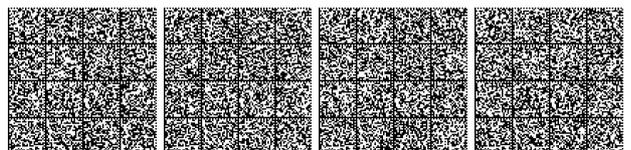
Art. 2.

Il sig. Jesus Perez Valera è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09920

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Robert Nyffeler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Robert Nyffeler nato a Berna (Svizzera) il giorno 7 aprile 1947, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom Zahnarzt» rilasciato in data 23 aprile 1975 dalla Dipartimento Federale degli Interni - Confederazione svizzera - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplom Zahnarzt» rilasciato dalla Dipartimento Federale degli Interni - Confederazione svizzera - Svizzera – in data 23 aprile 1975 al sig. Thomas Robert Nyffeler, nato a Berna (Svizzera) il giorno 7 aprile 1947, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Thomas Robert Nyffeler è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10368

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Tobias Riemer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha

per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Tobias Riemer nato a Essen (Germania) il giorno 4 gennaio 1970, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 27 ottobre 1997 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania – in data 27 ottobre 1997 al sig. Tobias Riemer, nato a Essen (Germania) il giorno 4 gennaio 1970, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Tobias Riemer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10371

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Inés Aspas Puértolas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Inés Aspas Puértolas nata a Madrid (Spagna) il giorno 21 gennaio 1979, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato in data 1° settembre 2003 dalla Universidad Autónoma de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
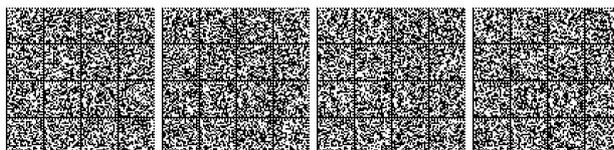
Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato dalla Universidad Autónoma de Madrid - Spagna – in data 1° settembre 2003 alla sig.ra Inés Aspas Puértolas, nata a Madrid (Spagna) il giorno 21 gennaio 1979, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Inés Aspas Puértolas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10373

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bernhard Dimitris Ciritsis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 novembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bernhard Dimitris Ciritsis nato a Würselen (Germania) il giorno 5 aprile 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 21 dicembre 1999 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania – in data 21 dicembre 1999 al sig. Bernhard Dimitris Ciritsis, nato a Würselen (Germania) il giorno 5 aprile 1971, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Bernhard Dimitris Ciritsis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10374

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Hubert Anton Dötterl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hubert Anton Dötterl nato a Regensburg (Germania) il giorno 9 settembre 1948, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 27 giugno 1973 dalla Ludwig - Maximilians - Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Ludwig - Maximilians - Universität München - Germania – in data 27 giugno 1973 al sig. Hubert Anton Dötterl, nato a Regensburg (Germania) il giorno 9 settembre 1948, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Hubert Anton Dötterl è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10376

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gerald Stiegler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gerald Stiegler, nato a Salisburgo (Austria) il giorno 13 maggio 1943, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor medicinae universae», rilasciato in data 31 maggio 1968 dall'Università di Vienna - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di Doctor medicinae universae, rilasciato dall'Università di Vienna - Austria in data 31 maggio 1968 al sig. Gerald Stiegler, nato a Salisburgo (Austria) il giorno 13 maggio 1943, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Gerald Stiegler è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10377

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Acevedo Elia Viviana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fernandez Acevedo Elia Viviana, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 2005 presso l'Università di San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla signora Fernandez Acevedo Elia Viviana nata a Ica (Perù) il giorno 21 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Fernandez Acevedo Elia Viviana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 luglio 2010.

Approvazione della delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa», che prevede che il consiglio di amministrazione dell'INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che tali delibere siano soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2005, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2005, con il quale è stato modificato il comma 1 dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 53, comma 5 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede tra l'altro che il datore di lavoro deve effettuare all'istituto assicuratore la denuncia delle malattie professionali entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico che deve essere allegato alla denuncia stessa;

Vista la delibera del presidente-commissario straordinario dell'INAIL n. 42 del 14 aprile 2010 concernente «Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica. Modifica dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

Rilevato che la delibera citata intende semplificare il procedimento relativo alla denuncia di malattia professionale per via telematica del datore di lavoro, prevedendo che quest'ultimo trasmetta il certificato medico solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 37048 del 28 aprile 2010;

Decreta:

È approvata la delibera n. 42 del presidente-commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/04/2010	42	PRES-CS

Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica.
Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Articolo 14, comma 1.

IL PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché i successivi Decreti interministeriali del 27 marzo 2009 e del 12 gennaio 2010 di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale in data 23 marzo 2010;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

rilevato che gli Organi dell'Istituto hanno più volte ribadito la centralità della "semplificazione", nella più ampia accezione del termine e la necessità di orientare l'azione e la cultura operativa dell'Istituto per realizzarla con la necessaria dinamicità;

vista la delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 con la quale è stata proposta la modifica del primo comma dell'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 volta ad esonerare il datore di lavoro che effettua la denuncia di infortunio on-line dall'obbligo di inviare all'Istituto assicuratore che ne sia già in possesso il certificato medico, salva espressa richiesta da parte dell'Istituto medesimo;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell'8 novembre 2004 con la quale, ad integrazione della predetta delibera Pres.-C.S. n.168/2004, è stato specificato che la richiesta del certificato medico da parte dell'Istituto deve essere effettuata al datore di lavoro nelle ipotesi in cui detto certificato non sia stato inviato dal lavoratore o dal medico certificatore;

visto il relativo Decreto di approvazione in data 15 luglio 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

rilevata l'opportunità di razionalizzare l'invio della denuncia di malattia professionale per via telematica e l'invio del certificato medico a seguito di malattia professionale;
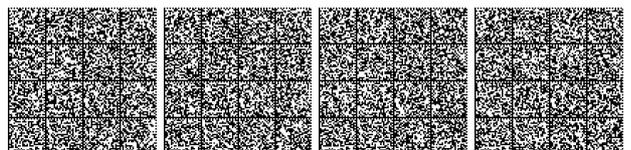
visto l'articolo 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la semplificazione e lo snellimento delle procedure al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

visto l'art. 14 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge n.144/1999, che demanda al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto la possibilità di adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatti salvi i procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi;

rilevato che il suddetto art.14 prevede l'approvazione della relativa delibera da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del'Economia e delle finanze;

considerato che l'oggetto della presente proposta di modifica dell'art. 53, comma 5, del T.U. 1124/1965 non riguarda diritti soggettivi;

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni:

al comma 5 dell'articolo 53 del predetto Testo Unico è aggiunto il seguente periodo: **"Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore".**

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Roma, 14 aprile 2010

Il presidente-commissario: SARTORI

10A10364
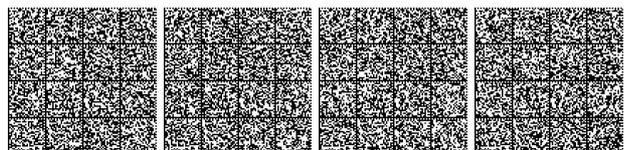
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n.510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 maggio 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sedano bianco di Sperlonga» protetta transitoriamente a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 222 del 17 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Sedano bianco di Sperlonga»;

Considerato che l'organismo denominato «Agroqualità SpA», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Sedano bianco di Sperlonga» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato regolamento (UE) n. 222 del 17 marzo 2010;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 14 maggio 2008, all'organismo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Sedano bianco di Sperlonga» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Sedano bianco di Sperlonga», registrata in ambito europeo con regolamento (UE) n. 222 del 17 marzo 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Agroqualità SpA» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «Agroqualità SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A10067

DECRETO 30 luglio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Prosciutto di Norcia" registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo denominato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», con sede a Todi - frazione Pantalla, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visti il decreto 11 dicembre 2001 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che con regolamento (CE) n.1082 dell'11 novembre 2009 è stata accolta la modifica di cui sopra;

Considerato che «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 19 maggio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», con sede a Todi - frazione Pantalla, è autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Prosciutto di Norcia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».
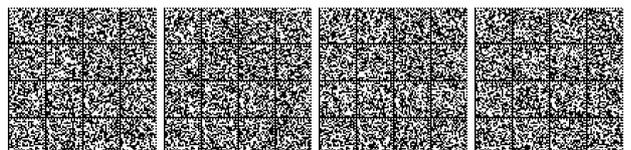
Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A10068

DECRETO 6 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer»).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio vini Alto Adige intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer») e proposta del relativo disciplinare di produzione;

Visti i pareri favorevoli formulati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento in merito alla proposta, del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer»);

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer») e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* - Serie generale - n. 121 del 26 maggio 2010 ;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer») in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer»), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer»), provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer») è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «kalterersee» o «kalterer»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»).

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca rispettivamente «Kalterersee» o «Kalterer»), è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni e specificazioni aggiuntive:
«Lago di Caldaro» o «Caldaro»
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» scelto (in lingua tedesca Auslese)
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» classico
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» classico superiore
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» scelto classico
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» scelto classico superiore

Articolo 2
Base ampelografica

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» deve essere ottenuto da uve provenienti in ambito aziendale dai vitigni Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia. Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo idonei alla coltivazione nelle province autonome di Bolzano e di Trento.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini.
Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento - è delimitata, per ciascuna di dette province, come appresso:
Provincia di Bolzano.
Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:
Zona *A*. - Per tale zona - cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magrè all'Adige, Termeno e Vadena - la delimitazione inizia a sud di Magrè all'Adige, in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, è dato dal bosco raggiungendo solo per brevi tratti e cioè in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia, delle località Sant'Antonio e San Nicolò nel comune di Caldaro, del Maso San Valentino, nonché della località Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.
In particolare, tale limite ovest, rimane così delimitato: dal bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magrè all'Adige, quindi passa in prossimità della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimità del Castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimità delle località Rain di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre in maniera pressocché parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415-457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il confine - del lato ovest della zona, sempre verso nord - tocca la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per Platterhof da dove aggira alla base il Monte di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite di zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi, aggira la località Moslen, costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa per Sant'Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati di San Rocco e San Nicolò. A nord di San Nicolò, il confine segue verso nord-est la carrareccia che si inserisce sulla strada per Pianizza di Sopra e costeggia, verso destra, detta strada finché a nord dell'abitato di Pianizza, il limite volge verso est, aggira escludendole le cosiddette Buche di Ghiaccio. Risale, quindi, verso nord e in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello di 600 metri sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraverso Rio dei Prati, passa per Castel Corba (quota 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello di Appiano fino a intersecare la strada Andriano-Riva di Sotto.
Il limite della zona, lasciato il versante ovest, corre in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la
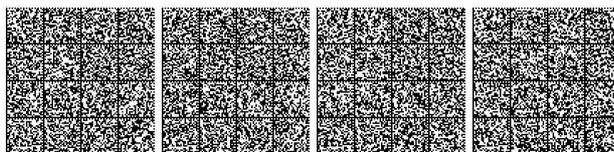
strada statale n. 42 lasciandola prima del bivio a quota 250 per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42 fino al km 240 della strada stessa nella frazione di Frangarto. Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an de Etsch).
Costeggia il bosco comprendendo la località Bellavista nonché la frazione di Colterenzio. Raggiunge Sant'Antonio di Monticolo poi il Lido di Monticolo, si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la Valle Fuscalai congiungendosi, così, con il Maso Kreit nel comune di Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena seguendolo fino all'altezza del Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso Stadio nel comune di Vadena. All'altezza del Maso Stadio si volge quindi verso ovest comprendendo la località Novale al Varco dello stesso comune, raggiungendo la quota 227 sulla sponda est del Lago di Caldaro.
Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest e aggirando - escludendoli - i cosiddetti Prati dei Cavalli, raggiunge sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la località San Giuseppe al Lago, comprendendola. Toccando al km 10,5 la strada del vino, segue il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota 218, raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (quota 229), passa al di sopra del Maso Moser (quota 225) e del Maso Staffler (quota 215) pure esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-ovest, le quote 213 in corrispondenza del centro abitato di Cortaccia, 214 nella località Rio Largo, 221 all'altezza della località Niclara, seguendo, dopo aver intersecato il confine comunale tra Cortaccia e Magrè all'Adige, la carrareccia che a quota 215 circa taglia la strada provinciale che porta da Magrè alla stazione ferroviaria di Magrè-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino a incontrare a quota 215 il punto di partenza della descrizione.Vanno inclusi nella zona precedentemente descritta i vigneti situati nella località Piccolungo del comune di Vadena; tale zona è delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e 223 e anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.
Zona *B*. - Tale zona cui appartiene il comune di Andriano è circoscritta come segue: il limite, partendo a sud della Cava di Pietra in corrispondenza della quota 251, segue in direzione nord-ovest la rotabile e costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il Castello Tordilupo, continua lungo la linea altimetrica di m 400 a piè del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Güsshübel per immettersi in corrispondenza del ponte sul Gaido (quota 254) sulla vecchia strada Terlano-Andriano. Segue quest'ultima fino all'imbocco della stessa nella nuova strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire volgendo verso sud la curva di livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione.
Zona *C*. - Per tale zona cui appartiene il comune di Nalles, la delimitazione ha inizio a sud del comune stesso, in corrispondenza del bivio (quota 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (quota 357), passa per le quote 385 e 429 fino a incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280, lascia quindi la linea di confine e piega verso sud passando per quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-terlano a quota 263 e prosegue quindi in direzione sud lungo la carrabile che passando per le quote 265 e 261 chiude la zona al punto di partenza della descrizione.
Zona *D*. - Per tale zona, cui appartengono i comuni di Ora, Montagna ed Egna la linea di delimitazione ha inizio a sud di Egna dal km 413,500 della nuova strada statale n. 12 (circonvallazione), segue quest'ultima in direzione nord fino all'incrocio nord con la vecchia strada statale n. 12.
Piega verso nord-est e raggiunge la strada statale n. 48 nei pressi della quota 416; prosegue verso nord per raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.
Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio Nero; discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige.
La delimitazione segue, in direzione nord, prima il corso dell'Adige e poi la Fossa di Bronzolo fino a quota 226 nei pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso est e passando per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420,500.
Da questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta Tenz comprendendola.
Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496 raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per poi deviare verso ovest e raggiungere il rio Trodena passando per Maso Claus e Gleno Inferiore. La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito il bosco fino al punto di partenza in corrispondenza del km 413,500 della strada statale n. 12.
Zona *E*. - Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo, la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato, per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.
Segue detta fossa fino alla strada provinciale (quota 228) per raggiungere, in direzione nord est, il cimitero di Bronzolo, ritorna quindi verso sud costeggiando il bosco cedulo cosiddetto Judenberg e passando a sud di San Leonardo (quota 290) si riallaccia al punto di partenza (quota 229).
Provincia di Trento.
Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:
Zona *A*. - Per tale zona, cui appartengono in parte i comuni di Roverè della Luna e di Mezzocorona, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Attraversa tale confine per proseguire, sempre in direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del Laibatol, del Tovo del Parol e attraversata la Valle del Piaget costeggia, in direzione ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest per proseguire verso ovest lungo quelle a sud dei monti Faltari sino a incontrare il confine occidentale di Mezzocorona. Segue quindi tale confine verso sud-ovest e poi in direzione sud-est
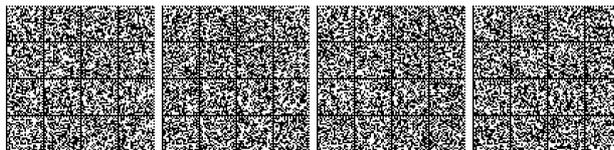
lungo il T. Noce fino a incontrare la strada Mezzolombardo-Mezzocorona a quota 228, prosegue lungo questa verso Mezzocorona e giunta a quota 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219 e 212.Da quota 212, in direzione est, la linea di delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimità della ferrovia prosegue in direzione nord lungo il sentiero che attraversa la località Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Roverè della Luna, la segue in direzione del centro abitato e superata sorgente Boioni prosegue per la strada carrareccia e quindi il sentiero che costeggia F.so Boioni fino a incrociare nuovamente la strada per Roverè della Luna a quota 213. Segue quest'ultima in direzione del centro abitato e al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di quota 216, prosegue in direzione est e poi nord-est lungo il sentiero che si immette sulla strada in uscita est del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est, la quota 213 da dove prosegue verso nord fino a incontrare la quota 212 (località Dosseni) da dove costeggiando in direzione ovest il costone roccioso raggiunge quota 324 da dove è iniziata la delimitazione.
Zona *B*. - Per tale zona cui appartengono in parte i comuni di S. Michele all'Adige, Faedo, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra la delimitazione inizia dal km 398,150 (quota 213) della strada statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per seguire poi il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la località Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12 in prossimità del km 395,700 circa, segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il km 389,150 (quota 213) da dove segue per breve tratto la strada per Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la quota 225 sulla strada per Lavis, lungo la strada che costeggia l'acquedotto attraversa il centro abitato di Lavis e raggiunge il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio in direzione nord e quindi nord-est e in località Pizzanga prosegue verso nord-ovest lungo il Rivo Mercor fino a incontrare la strada Cembra-Faver (quota 680) al km 15.150 circa. Segue tale strada in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a sud sulla strada che passa per le quote 670, 664, 660 (S. Rocco), 654 (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignago, la segue in direzione sud-ovest, attraversa il centro abitato di Lisignago e prosegue per Verla fino a raggiungere il km 6,800 circa da dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville di Giovo fino a raggiungere quota 642 in località Pigiorin. Da quota 612 segue un sentiero in direzione ovest fino a incrociare quello che costeggiando la località Chiaradone raggiunge Ville di Giovo. Dall'incrocio segue una linea retta in direzione ovest sino alla quota 574 sulla carrareccia per Palù, prosegue per tale strada sino al centro abitato di Palù e quindi la strada che in direzione ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratta l'acquedotto e poi quella Mosana-Lavis nella quale va poi a confluire con un sentiero in prossimità del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il confine fino a M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le località Fovi e Vie Rosse, prosegue per tale strada verso nord e poco prima del M.so Sette Fontane prende il sentiero che lo costeggia a est, supera quota 502 e all'altezza di M.so S. Valentino, prosegue per una retta in direzione nord-ovest fino a quota 471 e poi, verso ovest, l'impluvio incrociando il confine di S. Michele all'Adige. Segue tale confine, lo segue in direzione nord e poi est incrociando il sentiero che costeggia a ovest la località Fartoni e lungo questi verso nord-est raggiunge la strada per Faedo, la segue verso ovest e a quota 513 raggiunge i Molini seguendo la carrareccia per proseguire poi discendendo il corso d'acqua che dà origine al Rivo di Faedo fino in località Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436 raggiungendo il fosso sul lato nord-est del Castello. Segue tale fosso in direzione nord-ovest e raggiunge la carrareccia che segue poi verso nord fino alla strada statale n. 12 (quota 213) da dove è iniziata la delimitazione.
Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di Cembra denominate: Valvallè, Casella, Saosent, Vedron, Lovergan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.
La zona comprende anche la porzione denominata «Nasci» in comune di Faedo, sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti della denominazione di origine in questione soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori a m 600 e con esclusione di quelli siti nel fondo valle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t 14 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.
Le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali annualmente, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, possono fissare produzioni massime per ettaro aventi diritto alla D.O.C. inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare

di produzione, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00%vol e dell'11,00%vol per la tipologia con la qualifica «scelto» (in lingua tedesca Auslese).
In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo, con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, possono ridurre, con esclusione della tipologia "Lago di Caldano" classico superiore, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo nella misura massima dello 0,50%vol.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate nel precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province autonome di Bolzano e Trento.
La resa massima dell'uva in vino non deve superare il 70%. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro», ma può essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
È ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Il vino «Lago di Caldaro» scelto in lingua tedesca «Kalterersee Auslese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l
È in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

L'uso della specificazione «classico», in lingua tedesca «klassisches Ursprungsgebiet» o «klassisch», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è consentito per il vino ottenuto da uve prodotte e vinificate nei territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, già delimitati nel precedente art. 3.
La vinificazione del vino designabile con la menzione aggiuntiva di cui al comma precedente deve essere effettuata all'interno della relativa zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto di situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni di vinificazione possono essere effettuate fuori dai territori suddetti purché ricadenti nella provincia di Bolzano.
Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» che ha diritto alla qualifica di classico, ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%vol e che sia stato sottoposto ad adeguate operazioni di affinamento, può portare la qualifica di «classico superiore».
Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» ottenuto da uve selezionate aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%vol ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11,50%vol può portare la qualificazione aggiuntiva «scelto» (in lingua tedesca Auslese).
In caso di annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto, possono ridurre il predetto titolo alcolometrico volumico naturale minimo dall'11,00%vol al 10,50%vol.
Per il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualificato «scelto» (in lingua tedesca Auslese) non è consentito l'arricchimento.
È vietato usare assieme alla denominazione «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi riserva, vecchio e similari non ammessi dal presente disciplinare di produzione.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» di cui al presente disciplinare, è

obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») con la specificazione classico o classico superiore, ottenuto da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo come previsto dal precedente art. 7 può essere designato con la specificazione aggiuntiva «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol») in conformità all'art. 118 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 67 del Regolamento (CE) n. 607/2009.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Articolo 8
Confezionamento

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualificato «scelto» (o Auslese) deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di volume nominale da 0,375 litri e da 0,750 litri e rispettivi multipli.

ALLEGATO

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LAGO DI CALDARO O CALDARO	B065	X	SCH	2	X	X	A	0	X
LAGO DI CALDARO O CALDARO SCELTO	B065	X	SCH	2	L	X	A	0	X
LAGO DI CALDARO O CALDARO CLASSICO	B065	A	SCH	2	X	X	A	0	X
LAGO DI CALDARO O CALDARO CLASSICO SUPERIORE	B065	A	SCH	2	B	X	A	0	X
LAGO DI CALDARO O CALDARO SCELTO CLASSICO	B065	A	SCH	2	L	X	A	0	X
LAGO DI CALDARO O CALDARO SCELTO CLASSICO SUPERIORE	B065	A	SCH	2	L	B	A	0	X

10A10412
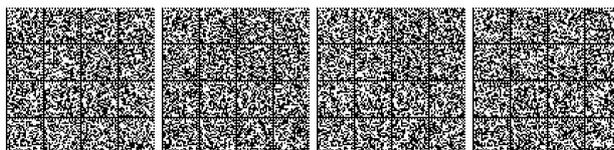
DECRETO 6 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio vini Alto Adige intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»;

Visto il parere favorevole formulato dalla provincia autonoma di Bolzano in merito alla proposta, del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
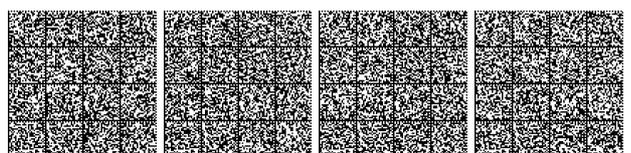
Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO
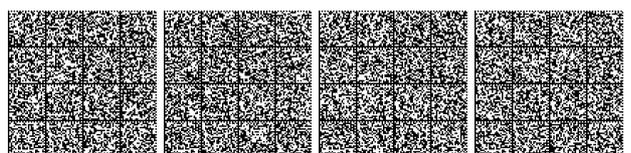
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALTO ADIGE» O «DELL'ALTO ADIGE» (IN LINGUA TEDESCA «SÜDTIROL» O «SÜDTIROLER»).

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
1) Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
spumante, anche riserva;
spumante rosè;
spumante Chardonnay;
spumante Pinot bianco;
spumante Pinot grigio;
spumante Pinot nero;
bianco in lingua tedesca «weiss», anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Moscato giallo, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva;
Pinot bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling italico, anche vendemmia tardiva o riserva;
Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Traminer aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet franc, anche riserva;
Lagrein, anche riserva;
Lagrein rosato o rosè o Kretzer;
Malvasia, anche riserva;
Merlot, anche riserva;
Merlot rosato o rosè o Kretzer;
Moscato rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Cabernet-Lagrein, anche riserva;
Cabernet-Merlot, anche riserva;
Lagrein-Merlot, anche riserva;
Pinot nero, anche riserva;
Pinot nero rosato o rosè o Kretzer;
Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile;
Schiava grigia;
Chardonnay-Pinot Bianco, anche passito o riserva;
Chardonnay-Pinot Grigio, anche passito o riserva;
Pinot Bianco-Pinot Grigio, anche passito o riserva;
2) «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten»;
3) «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o «Meraner Hügel» o «Meraner»;
4) «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «St. Magdalener» anche con specificazione aggiuntiva classico;
5) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Terlano» o «Terlaner» anche con specificazione aggiuntiva classico;
senza menzione di vitigno, anche passito o riserva;
Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva;
Pinot bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling italico, anche vendemmia tardiva o riserva;
Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
6) tipologie relative ai vini «Alto Adige»sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:
Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva;
Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Traminer aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Veltliner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
«Klausner Laitacher»;
7) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» o «Vinschgau»:
Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Kerner anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva;
Pinot bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Traminer aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot nero, anche riserva;
Schiava.
Tuttavia la denominazione «Alto Adige» può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 118 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 67 del Regolamento (CE) n. 607/2009, per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
2.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza sottozona di cui all'art. 1:
a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e classificato idoneo alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini.
Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet franc e il Cabernet Sauvignon;
c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti ai rispettivi albi. Per il tipo «rosè» il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;
d) bianco anche «passito»: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno per il 75%. Devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale. Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini.
e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner e/o Moscato giallo. Devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;
f) con la specificazione di due vitigni (Chardonnay-Pinot bianco, Chardonnay-Pinot grigio, Pinot bianco-Pinot grigio): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale.
2.2. «Alto Adige» «Colli di Bolzano»; «Alto Adige» «Meranese di Collina» o «Alto Adige» «Meranese»; «Alto Adige» «Santa Maddalena»: vigneti con almeno l'85% di vitigni Schiave. Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
2.3. «Alto Adige» «Terlano»:
a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinot grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
b) senza specificazione di vitigno: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot grigio, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini. E' ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 15%;
2.4. «Alto Adige» «Valle Isarco»:
a) accompagnato dal nome di una delle seguenti varietà: Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Sylvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling, vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni e per il restante 15% massimo da altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
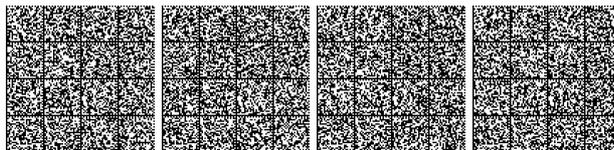
b) per i vini designati «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;
2.5. «Alto Adige» «Valle Venosta» con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Sauvignon, Pinot nero, Schiava: vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita:
3.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige»:
le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita' previsti nel presente disciplinare. In particolare la zona idonea comprende:
a) il territorio viticolo dei comuni di: Aldino**,** Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena;
b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6;
c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell'art. 3, punto 3.7;
3.2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano»:
le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fie' e Cornedo. Tale zona e' esternamente cosi' delimitata: partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimita' del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la localita' Pie' di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fie' allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie' di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a incrociare la provinciale per Fie', segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 28 settembre 1971;
3.3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese»: le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes,
Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo. Le zone sono cosi' delimitate: zona a sinistra del fiume Adige: partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote

523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimita' di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la localita' di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la localita' di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita' Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La elimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimita' delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimita' di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone; zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue
fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la localita' Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.
In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo;
3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena»: la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo in localita' Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500.
Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la localita' Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finche' questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla localita' S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della citta', segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla localita' Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero,Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie' di
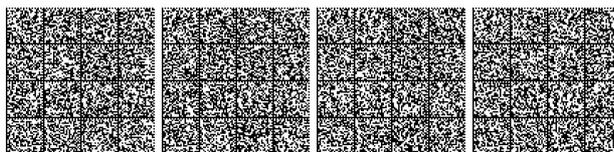
monte e a nord della citta', passa per le localita' Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla localita' Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano»: la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste da presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa e' composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine omunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della localita' Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigenti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Piu' precisamente la delimitazione inizia in localita' monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che e' anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla localita' «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi a est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla localita' Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in localita' monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco»: le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni:Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie', Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna. Tale zona di produzione e' costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita' Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 e attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in localita' S. Valentino. Penetra cosi' nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (localita' Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita' Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (localita' Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (localita' Perara). 766, passa sotto la localita' Pinzago, raggiunge a quota 827 la localita' S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto),
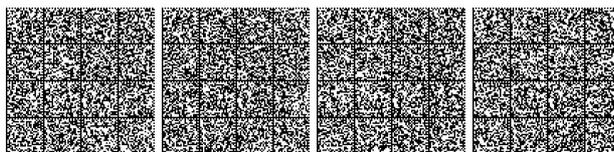
728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Novale, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fie' di Sotto, tocca la provinciale di Fie' (km 7), segue la provinciale in direzione sud fino alla quota 610, prosegue in linea retta verso est per giungere alla provinciale di Tires all'altezza del bivio di Presule, segue la provinciale n. 65 includendo Aica di Sopra e S. Caterina fino al torrente alla quota 868 che segna il confine comunale tra Fiè e Tires quindi segue la linea del confine verso sud fino al torrente di Tires quindi segue il percorso del torrente per arrivare a incrociare la strada statale n. 12, ivi prosegue sulla strada statale in direzione nord fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione testè descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in localita' S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» la zona di produzione delle uve e' limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta»: le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi' fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di
livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione e' costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione. Sul lato orografico destro della valle nel territorio del comune di Parcines sono compresi i vigneti esposti ad ovest del maso il Piano di sotto (Niedereben).
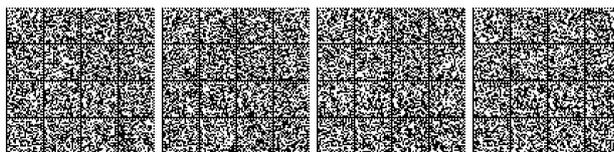
Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.
4.2. Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti o reimpianti la densita' minima deve essere di 3.300 ceppi a ettaro.
4.3. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.4. Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.
La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottozone di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Denom.	Prod. max uva t/ha	Titolo alcol. min. nat.(vol.%)
Alto Adige:		
bianco (o Weiss)....	10	10,5
Chardonnay…… ...	13	10,5
Kerner....	12	10,5
Moscato giallo....	10	10
Müller Thurgau....	13	10
Pinot bianco....	13	10,5
Pinot grigio....	13	11
Riesling....	13	10,5
Riesling italico....	13	10,5
Sauvignon....	13	11
Sylvaner....	13	10
Traminer aromatico....	12	11
Cabernet....	11	11
Lagrein....	14	11
Lagrein rosato....	14	10,5
Malvasia....	11	11
Merlot e rosato....	13	10,5
Moscato rosa....	6	12
Pinot nero e rosato....	12	11
Schiava....	14	9,5
Schiava grigia....	14	10,5
Colli di Bolzano....	13	10

Meranese di collina.... |12,5 |10

Santa Maddalena.... |12,5 |10,5

Terlano.... |12,5 |10,5

Terlano Chardonnay.... |12,5 |10,5

Terlano Müller Thurgau.... |12,5 |10,5

Terlano Pinot bianco.... |12,5 |10,5

Terlano Pinot grigio.... |12,5 |11

Terlano Riesling.... |12,5 |10,5

Terlano Riesling italico.... |12,5 |10,5

Terlano Sauvignon.... |12,5 |11

Terlano Sylvaner.... |12,5 |10,5

Valle Isarco Kerner.... |11 |10,5

Valle Isarco Müller Thurgau.... |13 |10

Valle Isarco Pinot| grigio.... |10 |11

Valle Isarco Riesling.... |10 |10,5

Valle Isarco Sylvaner.... |12,5 |10

Valle Isarco Traminer aromatico....|10 |11

Valle Isarco Veltliner.... |12 |10

Valle Isarco Klausner Laitacher....|12,5 | 9,5

Valle Venosta Chardonnay.... |11 |10

Valle Venosta Kerner.... |11 |10,5

Valle Venosta Müller Thurgau.... |12 |10

Valle Venosta Pinot bianco.... |11 |10

Valle Venosta Pinot grigio.... |10 |10,5

Valle Venosta Riesling.... |10 |10

Valle Venosta Sauvignon.... |10 |10

Valle Venosta Traminer aromatico....| 9 |10,5

Valle Venosta Pinot nero.... | 8 |11

Valle Venosta Schiava.... |12 | 9,5

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti.
Per il secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.
Per l'anno di impianto la resa e' zero.
Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempre che la resa unitaria non superi per piu' del 20% i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano,
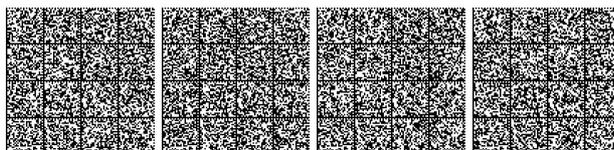
con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia puo' modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformita' alle norme di legge.
E' consentita, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 08/04/2010 n. 61, la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza sottozona di cui all'art. 1 e' facolta' del Ministero per le politiche agricole, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.
5.2. Correzioni.
L'aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive sono consentite ai sensi delle norme vigenti.
E' consentita l'aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige», nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.
Tuttavia l'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione «Alto Adige» con specificazione di sottozona e' consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.
Inoltre e' consentito l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti.
5.3. Elaborazione.
I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero, possono essere elaborati nella tipologia spumante, secondo le norme specifiche degli spumanti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
I vini «Alto Adige» Spumante senza menzione di vitigno devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione in bottiglia (metodo classico) e affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente.
Le operazioni di spumantizzazione del vino «Alto Adige» a fermentazione in bottiglia senza indicazione di vitigno devono avvenire all'interno della provincia di Bolzano.
I vini «Alto Adige» «bianco» e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varieta' di vite Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer aromatico o Moscato giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».
I vini «Alto Adige» «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varieta' di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.
I vini «Alto Adige bianco», «Alto Adige Moscato rosa» e i vini «Alto Adige» monovarietali a bacca bianca possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso e' esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed e' consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».
5.4. Resa uva/vino.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.
Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata, ma può essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
5.5. Invecchiamento.
I vini «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein», possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.
I vini bianchi «Alto Adige» con o senza sottozona e con o senza menzione di vitigno possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purche' presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.
Il vino spumante a fermentazione in bottiglia «Alto Adige spumante» senza indicazione di vitigno ad eccezione del spumante «Alto Adige» «rosè» può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita piu' recente.
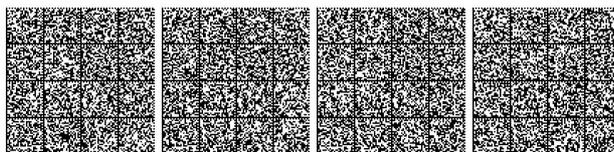
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Alto Adige».
Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo «extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Spumante rose':
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo «extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco:
spuma: fine, e persistente;
colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
sapore: morbido, giustamente pieno; secco se del tipo «extra brut»; leggermente abboccato se del tipo «brut»;
gradazione minima alla produzione: 10,50;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Vendemmia tardiva con menzione di vitigno:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Bianco passito», «passito» con menzione del vitigno con o senza sottozona escluso moscato rosa e «passito» con la menzione di due vitigni:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;
sapore: secco, pieno, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Chardonnay con o senza sottozona:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Kerner con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Moscato giallo:
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Müller Thurgau con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot bianco con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Pinot grigio con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato, gradevole;
sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Valle Venosta 11,00%vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Riesling con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Riesling italico con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Sauvignon con o senza sottozona:
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: gradevole fruttato;
sapore: secco, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Sylvaner con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: secco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l.
Traminer aromatico con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino fino a dorato;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l,
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Chardonnay - Pinot bianco:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Chardonnay - Pinot grigio:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Pinot bianco – Pinot grigio:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Cabernet Sauvignon o Cabernet franc o Cabernet con o senza sottozona:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: secco, gradevole tipico della varieta';
sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Lagrein rosato:
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
odore: delicato, gradevole;
sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Malvasia:
colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
odore: gradevole, profumato;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Merlot con o senza sottozona:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Merlot rosato o Merlot rose':
colore: rosato con riflessi arancioni;
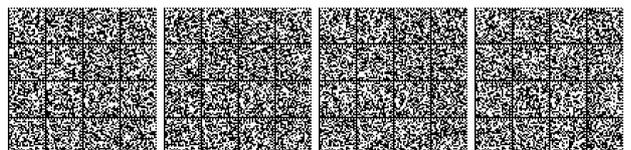
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Moscato rosa:
colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
odore: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. o 16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pinot nero con o senza sottozona:
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Pinot nero rosato o Pinot nero rose':
colore: rosato;
odore: fruttato, armonico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Schiava con o senza sottozona:
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
odore: gradevole, fruttato caratteristico;
sapore: secco, morbido, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Schiava grigia:
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, morbido, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Cabernet - Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Cabernet - Merlot:
colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Merlot-Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;
sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Alto Adige» «Colli di Bolzano»:
colore: rosso rubino da chiaro a medio;
odore: profumato caratteristico;
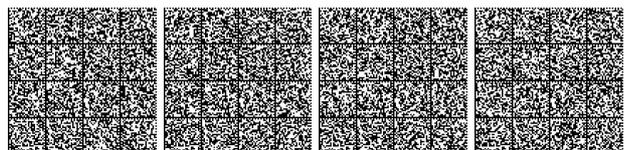
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Alto Adige» «Meranese» o «Alto Adige» «Meranese di Collina»:
colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Alto Adige» «Santa Maddalena»:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Alto Adige» «Terlano» senza menzione di vitigno:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: secco, giustamente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
«Alto Adige» «Valle Isarco».
Veltliner:
colore: giallo tendente al verdolino;
odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Klausner Laitacher:
colore: rosso chiaro fino a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Tutti i vini di cui all'art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata «Alto Adige» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.
7.2. Menzioni facoltative.
I vini «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, i vini bianchi "Alto Adige" con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno,e l'Alto Adige spumante bianco senza indicazione di vitigno, possono portare in etichetta la menzione «riserva» alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3 e 5.5.
7.3. Localita'.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree piu' ristrette specificatamente delimitate, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
Per il vino «Alto Adige Meranese di Collina» sono consentite le seguenti indicazioni di localita': Küchelberg, Gneid,

Rosengarten, Lebenberg, Labers; e per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo e' consentito indicare in etichetta «del Burgraviato» o in lingua tedesca «Burggräfler».
Per il vino «Alto Adige Santa Maddalena» tra le indicazioni di localita' sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Leitago (Leitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen), Rencio (Rentsch) e Rena (Sand).
Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine piu' antica, gia' indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio), e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico».
Per i vini «Alto Adige Lagrein» e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosè), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, e' consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».
Per i vini «Alto Adige Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, e consentito indicare in etichetta la specificazione di «Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».
Per i vini «Alto Adige Terlano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine piu' antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico».
7.4. Caratteri e posizione in etichetta.
La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della sottozona di cui all'art. 1.
Il nome del vitigno, se del caso, puo' precedere o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige».
7.5. Annata
Fatta eccezione per i vini spumanti senza l'indicazione del millesimo, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.
7.6. Vigna.
In etichetta puo' essere utilizzato il riferimento a una microzona di produzione (vigna), purche' lo stesso termine «vigna» sia seguito dal corrispondente toponimo e in conformita' alle norme vigenti.

Art. 8
Confezionamento

8.1. Volumi nominali e recipienti.
I vini "Alto Adige Schiava grigia", "Alto Adige bianco", "Alto Adige Santa Maddalena" e i vini "Alto Adige" accompagnati dalla menzione «passito» o «vendemmia tardiva» o «riserva» o dalla specificazione «classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale da 0,375 litri e da 0,750 litri e rispettivi multipli.
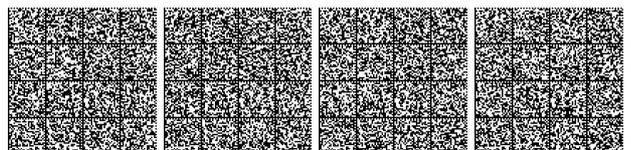
ALLEGATO

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
ALTO ADIGE BIANCO	B161	X	888	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE BIANCO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE BIANCO RISERVA	B161	X	888	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	888	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET	B161	X	CAB	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET RISERVA	B161	X	CAB	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CABERNET FRANC	B161	X	042	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET FRANC RISERVA	B161	X	042	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CABERNET SAUVIGNON	B161	X	043	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B161	X	043	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY	B161	X	298	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY PASSITO	B161	X	298	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY PINOT BIANCO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY PINOT GRIGIO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY RISERVA	B161	X	298	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY SPUMANTE	B161	X	298	1	X	X	B	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	298	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE KERNER	B161	X	305	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE KERNER PASSITO	B161	X	305	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE KERNER RISERVA	B161	X	305	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE KERNER VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	305	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGREIN	B161	X	112	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGREIN RISERVA	B161	X	112	3	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE LAGREIN ROSATO	B161	X	112	3	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE MALVASIA	B161	X	MAB	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE MALVASIA RISERVA	B161	X	MAB	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE MERLOT	B161	X	146	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE MERLOT RISERVA	B161	X	146	3	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE MERLOT ROSATO	B161	X	146	3	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO	B161	X	154	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	154	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO RISERVA	B161	X	154	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	154	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE MOSCATO ROSA	B161	X	156	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE MOSCATO ROSA PASSITO	B161	X	156	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MOSCATO ROSA RISERVA	B161	X	156	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE MOSCATO ROSA VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	156	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE MULLER THURGAU	B161	X	158	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE MULLER THURGAU PASSITO	B161	X	158	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	158	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO	B161	X	193	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO PASSITO	B161	X	193	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO RISERVA	B161	X	193	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO SPUMANTE	B161	X	193	1	X	X	B	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	193	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO	B161	X	194	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO PASSITO	B161	X	194	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO RISERVA	B161	X	194	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO SPUMANTE	B161	X	194	1	X	X	B	0	X
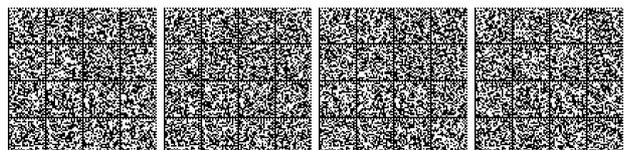
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	194	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT NERO	B161	X	195	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT NERO RISERVA	B161	X	195	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE PINOT NERO SPUMANTE	B161	X	195	2	X	X	B	0	X
ALTO ADIGE PINOT NERO ROSATO	B161	X	195	3	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING	B161	X	210	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING PASSITO	B161	X	210	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING RISERVA	B161	X	210	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE RIESLING VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	210	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING ITALICO	B161	X	209	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING ITALICO RISERVA	B161	X	209	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE RIESLING ITALICO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	209	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON	B161	X	221	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON PASSITO	B161	X	221	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON RISERVA	B161	X	221	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	221	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA	B161	X	224	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA GENTILE	B161	X	222	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA GRIGIA	B161	X	223	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA GROSSA	B161	X	289	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE SPUMANTE	B161	X	888	1	X	X	B	0	X
ALTO ADIGE SPUMANTE RISERVA	B161	X	888	1	A	X	B	1	X
ALTO ADIGE SPUMANTE ROSE'	B161	X	888	3	X	X	B	0	X
ALTO ADIGE SYLVANER	B161	X	230	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE SYLVANER PASSITO	B161	X	230	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SYLVANER RISERVA	B161	X	230	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE SYLVANER VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	230	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO	B161	X	238	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	238	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO RISERVA	B161	X	238	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	238	1	F	X	A	0	X
Doppio vitigno									
ALTO ADIGE CABERNET-LAGREIN	B161	X	999	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET-LAGREIN RISERVA	B161	X	999	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CABERNET-MERLOT	B161	X	999	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET-MERLOT RISERVA	B161	X	999	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE KERNER MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGREIN-MERLOT	B161	X	999	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGREIN-MERLOT RISERVA	B161	X	999	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY MÜLLER THURGAU PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY-PINOT BIANCO	B161	X	888	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY-PINOT BIANCO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY-PINOT BIANCO RISERVA	B161	X	888	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY-PINOT GRIGIO	B161	X	888	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY-PINOT GRIGIO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY-PINOT GRIGIO RISERVA	B161	X	888	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY RIESLING PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY SAUVIGNON PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY SILVANER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE CHARDONNAY TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
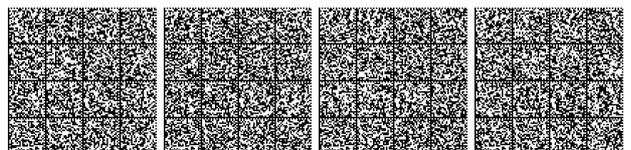
ALTO ADIGE MÜLLER THURGAU KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MÜLLER THURGAU MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MÜLLER THURGAU RIESLING PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MÜLLER THURGAU SAUVIGNON PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MÜLLER THURGAU SILVANER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE MÜLLER THURGAU TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO MÜLLER THURGAU PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO-PINOT GRIGIO	B161	X	888	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO-PINOT GRIGIO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO-PINOT GRIGIO RISERVA	B161	X	888	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO RIESLING PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO SAUVIGNON PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO SILVANER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT BIANCO TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO MÜLLER THURGAU PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO RIESLING PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO SAUVIGNON PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO SILVANER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT GRIGIO TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING SILVANER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE RIESLING TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON RIESLING PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON SILVANER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SAUVIGNON TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SILVANER KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SILVANER MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE SILVANER TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO KERNER PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TRAMINER AROMATICO MOSCATO GIALLO PASSITO	B161	X	888	1	D	X	A	0	X
sottozona "COLLI DI BOLZANO"									
ALTO ADIGE COLLI DI BOLZANO	B161	A	999	2	X	X	A	0	X
sottozona "MERANESE DI COLLINA"									
ALTO ADIGE MERANESE DI COLLINA	B161	B	999	2	X	X	A	0	X
sottozona "SANTA MADDALENA"									
ALTO ADIGE SANTA MADDALENA	B161	C	999	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE SANTA MADDALENA CLASSICO	B161	C	999	2	X	X	A	0	X
sottozona "TERLANO"									
ALTO ADIGE TERLANO	B161	D	888	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO PASSITO	B161	D	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO RISERVA	B161	D	888	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CHARDONNAY	B161	D	298	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CHARDONNAY PASSITO	B161	D	298	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CHARDONNAY RISERVA	B161	D	298	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	298	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO MULLER THURGAU	B161	D	158	1	X	X	A	0	X

ALTO ADIGE TERLANO MULLER THURGAU PASSITO	B161	D	158	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	158	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT BIANCO	B161	D	193	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT BIANCO PASSITO	B161	D	193	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT BIANCO RISERVA	B161	D	193	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	193	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT GRIGIO	B161	D	194	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT GRIGIO PASSITO	B161	D	194	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT GRIGIO RISERVA	B161	D	194	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	194	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO RIESLING	B161	D	210	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO RIESLING PASSITO	B161	D	210	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO RIESLING RISERVA	B161	D	210	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO RIESLING VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	210	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO RIESLING ITALICO	B161	D	209	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO RIESLING ITALICO RISERVA	B161	D	209	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO RIESLING ITALICO VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	209	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO SAUVIGNON	B161	D	221	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO SAUVIGNON PASSITO	B161	D	221	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO SAUVIGNON RISERVA	B161	D	221	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	221	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO SYLVANER	B161	D	230	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO SYLVANER PASSITO	B161	D	230	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO SYLVANER RISERVA	B161	D	230	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO SYLVANER VENDEMMIA TARDIVA	B161	D	230	1	F	X	A	0	X
sottozona "TERLANO" CLASSICO									
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO	B161	H	888	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PASSITO	B161	H	888	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RISERVA	B161	H	888	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO CHARDONNAY	B161	H	298	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO CHARDONNAY PASSITO	B161	H	298	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO CHARDONNAY RISERVA	B161	H	298	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	298	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO MULLER THURGAU	B161	H	158	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO MULLER THURGAU PASSITO	B161	H	158	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	158	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT BIANCO	B161	H	193	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT BIANCO PASSITO	B161	H	193	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT BIANCO RISERVA	B161	H	193	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	193	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT GRIGIO	B161	H	194	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT GRIGIO PASSITO	B161	H	194	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT GRIGIO RISERVA	B161	H	194	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	194	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RIESLING	B161	H	210	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RIESLING PASSITO	B161	H	210	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RIESLING RISERVA	B161	H	210	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RIESLING VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	210	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RIESLING ITALICO	B161	H	209	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RIESLING ITALICO RISERVA	B161	H	209	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO RIESLING ITALICO VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	209	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SAUVIGNON	B161	H	221	1	X	X	A	0	X
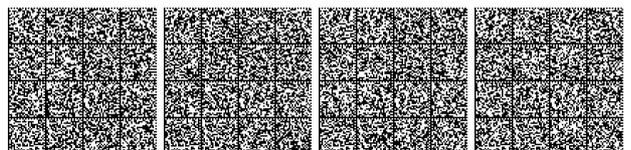
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SAUVIGNON PASSITO	B161	H	221	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SAUVIGNON RISERVA	B161	H	221	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	221	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SYLVANER	B161	H	230	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SYLVANER PASSITO	B161	H	230	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SYLVANER RISERVA	B161	H	230	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE TERLANO CLASSICO SYLVANER VENDEMMIA TARDIVA	B161	H	230	1	F	X	A	0	X
sottozona " VALLE ISARCO"									
ALTO ADIGE VALLE ISARCO	B161	E	888	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO KERNER	B161	E	305	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO KERNER PASSITO	B161	E	305	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO KERNER RISERVA	B161	E	305	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO KERNER VENDEMMIA TARDIVA	B161	E	305	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO MULLER THURGAU	B161	E	158	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO MULLER THURGAU PASSITO	B161	E	158	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	B161	E	158	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO PINOT GRIGIO	B161	E	194	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO PINOT GRIGIO PASSITO	B161	E	194	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO PINOT GRIGIO RISERVA	B161	E	194	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	B161	E	194	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO RIESLING	B161	E	210	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO RIESLING PASSITO	B161	E	210	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO RIESLING RISERVA	B161	E	210	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO RIESLING VENDEMMIA TARDIVA	B161	E	210	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO SYLVANER	B161	E	230	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO SYLVANER PASSITO	B161	E	230	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO SYLVANER RISERVA	B161	E	230	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO SYLVANER VENDEMMIA TARDIVA	B161	E	230	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO TRAMINER AROMATICO	B161	E	238	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	E	238	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO TRAMINER AROMATICO RISERVA	B161	E	238	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO TRAMINER AROMATICO VENDEMMIA TARDIVA	B161	E	238	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO VELTLINER	B161	E	250	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO VELTLINER PASSITO	B161	E	250	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO VELTLINER RISERVA	B161	E	250	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE ISARCO VELTLINER VENDEMMIA TARDIVA	B161	E	250	1	F	X	A	0	X
sottozona " KLAUSNER LAITACHER"									
ALTO ADIGE VALLE ISARCO KLAUSNER LAITACHER	B161	G	999	2	X	X	A	0	X
sottozona " VALLE VENOSTA"									
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA CHARDONNAY	B161	F	298	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA CHARDONNAY PASSITO	B161	F	298	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA CHARDONNAY RISERVA	B161	F	298	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	298	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA KERNER	B161	F	305	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA KERNER PASSITO	B161	F	305	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA KERNER RISERVA	B161	F	305	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA KERNER VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	305	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA MULLER THURGAU	B161	F	158	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA MULLER THURGAU PASSITO	B161	F	158	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	158	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT BIANCO	B161	F	193	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT BIANCO PASSITO	B161	F	193	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT BIANCO RISERVA	B161	F	193	1	A	X	A	1	X
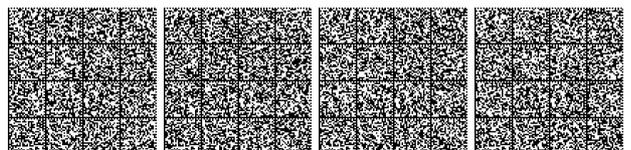
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	193	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT GRIGIO	B161	F	194	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT GRIGIO PASSITO	B161	F	194	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT GRIGIO RISERVA	B161	F	194	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	194	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT NERO	B161	F	195	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT NERO RISERVA	B161	F	195	2	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA PINOT NERO VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	195	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA RIESLING	B161	F	210	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA RIESLING PASSITO	B161	F	210	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA RIESLING RISERVA	B161	F	210	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA RIESLING VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	210	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA SAUVIGNON	B161	F	221	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA SAUVIGNON PASSITO	B161	F	221	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA SAUVIGNON RISERVA	B161	F	221	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	221	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA SCHIAVA	B161	F	224	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA SCHIAVA VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	224	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA TRAMINER AROMATICO	B161	F	238	1	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA TRAMINER AROMATICO PASSITO	B161	F	238	1	D	X	A	0	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA TRAMINER AROMATICO RISERVA	B161	F	238	1	A	X	A	1	X
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA TRAMINER AROMATICO VENDEMMIA TARDIVA	B161	F	238	1	F	X	A	0	X
"Lago di Caldaro" con specificazione "Alto Adige"									
ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO	B161	G	SCH	2	X	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO SCELTO	B161	G	SCH	2	L	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO SUPERIORE	B161	G	SCH	2	B	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO SUPERIORE SCELTO	B161	G	SCH	2	B	L	A	0	X

Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
ALTO ADIGE CABERNET VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	CAB	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET FRANC VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	042	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE CABERNET SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	043	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGREIN VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	112	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE LAGREIN ROSATO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	112	3	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE MALVASIA VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	MAB	1	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE MERLOT VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	146	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE MERLOT VENDEMMIA TARDIVA ROSATO	B161	X	146	3	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT NERO VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	195	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE PINOT NERO VENDEMMIA TARDIVA ROSATO	B161	X	195	3	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	224	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA GENTILE VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	289	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA GRIGIA VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	223	2	F	X	A	0	X
ALTO ADIGE SCHIAVA GROSSA VENDEMMIA TARDIVA	B161	X	289	2	F	X	A	0	X

10A10413
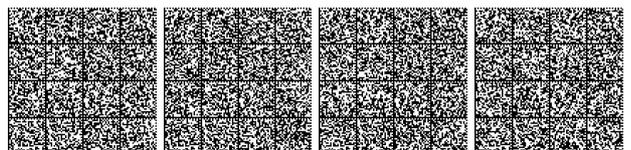
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2010.

Revoca ed ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca. (Prot. 45/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Mectron SpA, per il progetto n. 12168 in data 8 novembre 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 23 ottobre 2007, prot. n. 10611;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 5 ottobre 2005 e riportato nel relativo verbale;

Visto il decreto direttoriale n. 2985 del 30 novembre 2005 con il quale il progetto n. 12168 presentato in data 8 novembre 2001 dalla Mectron SpA, non è stato ammesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la richiesta di riesame presentata dalla Mectron SpA in data 24 maggio 2006 pervenuta in data 30 maggio 2006, prot. n. 7905;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 31 maggio 2006 e riportato nel relativo verbale;

Vista la nota ministeriale del 24 luglio 2006, prot. n. 10337, con la quale la richiesta presentata dalla Mectron SpA in data 24 maggio 2006 pervenuta in data 30 maggio 2006, prot. n. 7905, è stata accolta;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 12 dicembre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al D.D. n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto direttoriale n. 2985 del 30 novembre 2005 con il quale il progetto n. 12168 presentato in data 8 novembre 2001 dalla Mectron SpA, non è stato ammesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, deve ritenersi revocato.

2. Il progetto di ricerca n. 12168 presentato in data 8 novembre 2001 dalla Mectron SpA, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

3. La stipula del contratto, oltre alle condizioni specifiche riportate nella scheda allegata, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

4. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

5. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

6. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

7. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

8. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

9. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

10. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

11. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.170.570,00 ripartita in euro 430.010,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 740.560,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 162

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12168

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12168 del 08/11/2001 Comitato del 12/12/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Chirurgia ossea ultrasonica

  Inizio: 08/02/2002

  Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  MECTRON SPA

  CARASCO (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 1.236.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.208.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 28.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 249.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.208.600,00	€ 28.000,00	€ 1.236.600,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.208.600,00	€ 28.000,00	€ 1.236.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12168

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	430.010,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	740.560,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A10365

DECRETO 15 marzo 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca. (Prot. 46/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Consorzio Matris, per il progetto n. 943 in data 31 gennaio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'11 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 31 maggio 2007, prot. n. 6128;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione dell'11 luglio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 18 settembre 2007, prot. n. 9344;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 10 ottobre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 943 presentato in data 31 gennaio 2002 dal Consorzio Matris, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirò alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.650.000,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 165

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 943

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 943 del 31/01/2002 Comitato del 10/10/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Materiali e trattamenti superficiali per strutture avanzate leggere destinate ad applicazioni spaziali e di ricaduta.

Inizio: 01/07/2007

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Consorzio Matris

ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso Euro 3.000.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.400.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 600.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.640.000,00	€ 410.000,00	€ 2.050.000,00
Non Eleggibile	€ 760.000,00	€ 190.000,00	€ 950.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.400.000,00	€ 600.000,00	€ 3.000.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.650.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A10366

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nadia Peralta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1 del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Nadia Peralta;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11897 del 24 novembre 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 5962 del 7 giugno 2010 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206:

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Traduzione e interpretazione» conseguita presso «Alma Mater Studiorum - Università di Bologna» in data 19 giugno 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagógica - Especialidad de Lengua Castellana y Literatura» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'Universidad de Valladolid - Centro Buendía - Valladolid (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Nadia Peralta, cittadina italiana, nata a Palermo il 27 giugno 1981, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso:

45/A - Seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A10111

DECRETO 23 luglio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lucia Torres Carrasco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il

decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Lucia Torres Carrasco;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto è in possesso del titolo di «Licenciada en Filología en la Sección de Filología Italiana» conseguito nella Università di Siviglia (Spagna);

Tenuto Conto di quanto convenuto in sede della riunione del Coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia, ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi, la lingua madre o altra lingua diversa dall'italiano, della quale sia fornita idonea documentazione;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2210 del 5 marzo 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico provinciale di Varese n. 7665/C1b in data 5 luglio 2010 — acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 5229 del 12 luglio 2010 — con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dalla predetta prof. ssa Lucia Torres Carrasco;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario:

«Licenciada en Filología en la Sección de Filología Italiana» conseguito nel 1990 presso l'Università di Siviglia (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito nel 1991 presso l'Università di Siviglia (Spagna),

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Lucia Torres Carrasco, nata a La Algaba (Spagna) il 5 aprile1966, come integrato dalle misure compensative di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sottoindicate classi di abilitazione/concorso:

45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A10110

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica dei decreti 23 novembre 1999 e 8 maggio 2000 relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (n. 483/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono
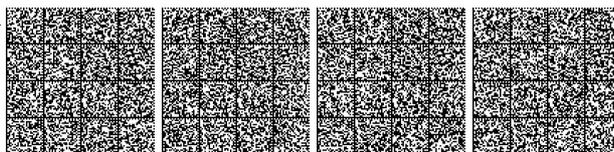
l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 27 luglio 1999 e 18 gennaio 2000, ed in particolare per i progetti n. 4146 presentato dalla Ansaldo Segnalamento Ferroviario SpA e n. 6486 presentato dalla Ansaldo Segnalamento Ferroviario SpA, per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto i decreti direttoriali n. 640 del 23 novembre 1999 e n. 293 dell'8 maggio 2000, così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni del 27 luglio 1999 e 18 gennaio 2000;

Vista la nota dell'istituto convenzionato in data 9 marzo 2010 pervenuta in data 9 aprile 2010 prot. n. 1278, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 12 maggio 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 640 del 23 novembre 1999 e n. 293 dell'8 maggio 2000;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4146 Ansaldo Segnalamento Ferroviario SPA - Potenza - «SCAUT - Sviluppo di un sistema di controllo e sorveglianza automatica via radio della marcia dei treni per sistemi di trasporto metropolitano».

Rispetto a quanto decretato in data: 23 novembre 1999.

Variazione della titolarità in capo alla Ansaldo STS SpA a seguito della fusione per incorporazione della Ansaldo Segnalamento Ferroviario SpA nella Ansaldo STS SpA.

6486 Ansaldo Segnalamento Ferroviario SPA - Potenza - «Time-Qual - Studio di nuove metodologie di progettazione HW e SW per la riduzione del time-to-market e il miglioramento della qualità nel processo di produzione di componenti elettroniche in sicurezza per il segnalamento ferroviario».

Rispetto a quanto decretato in data: 8 maggio 2000.

Variazione della titolarità in capo alla Ansaldo STS SpA a seguito della fusione per incorporazione della Ansaldo Segnalamento Ferroviario SpA nella Ansaldo STS SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A10268

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica del decreto 18 dicembre 2006 relativo ad un progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (n. 482/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 26 luglio 2006, ed in particolare per il progetto n. 2652 presentato dal Consorzio Cetma - Centro di Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali, Remed Srl, Università del Salento, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Urbino Facoltà di Scienza Tecnol., Istituto Nazionale di Ottica Applicata, Enea - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Dipietro Group Srl, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 2902 del 18 dicembre 2006, con il quale il progetto n. 2652 presentato dal Consorzio Cetma - Centro di Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali, Remed Srl, Università del Salento, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Urbino Facoltà di Scienza Tecnol., Istituto Nazionale di Ottica Applicata, Enea - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Dipietro Group Srl,
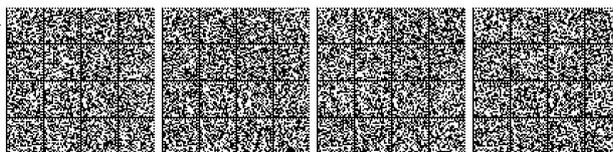
è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 26 luglio 2006;

Vista la nota della Ageotec Srl in data 8 febbraio 2010 pervenuta in data 4 marzo 2010 (prot. n. 715), con la quale ha comunicato la fusione per incorporazione della Remed Srl;

Vista la nota ministeriale n. 2272 del 28 aprile 2010, con la quale è stato richiesto all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisito in data 28 aprile 2010 l'esito della predetta valutazione da parte dell'esperto scientifico;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 giugno 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 2902 del 18 dicembre 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2562 - Consorzio Cetma - Centro di Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali - Brindisi;

Remed Srl - Casalecchio di Reno (Bologna);

Università del Salento - Lecce;

Università degli studi di Bologna - Bologna;

Università degli studi di Urbino - Facoltà di Scienza Tecnol. - Urbino (PU);

Istituto Nazionale di Ottica Applicata - Firenze;

Enea - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - Roma;

Dipietro Group Srl - Siracusa.

«Blu-Archeosys - Tecnologie innovative e sistemi avanzati a supporto dell'archeologia subacquea».

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2006.

Subentro nella titolarità del progetto della Ageotec Srl a seguito di fusione per incorporazione della Remed Srl, coproponente del progetto, nella predetta Ageotec Srl.

Proroga di ulteriori 12 mesi con conclusione delle attività fissate al 30 giugno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A10269

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2010.

Approvazione del modello di patente nautica in versione bilingue italiano - tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante disposizioni relative alla patente nautica;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146;

Visto il modello della nuova patente nautica approvato con il decreto direttoriale 16 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2009, n. 84;

Visto il decreto direttoriale del 12 settembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 2005, n. 219, concernente l'approvazione del modello di abilitazione al comando di unità da diporto, realizzato in versione bilingue italiano - tedesco;

Visto l'allegato A del decreto direttoriale del 12 settembre 2005 riproducente il modello di patente nautica;

Ritenuta la necessità di modificare detto modello in relazione all'attuazione del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

Patente nautica

Il modello di patente nautica in versione bilingue italiano - tedesco è conforme al modello allegato.

Art. 2.

Disposizioni attuative e transitorie

Le patenti nautiche rilasciate fino alla data della pubblicazione del presente decreto conservano validità e durata nei relativi termini di scadenza ed i relativi modelli potranno essere utilizzati dagli Uffici competenti fino alla data di effettiva consegna dei nuovi stampati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4, agosto 2010

Il direttore generale: PUJIA

ALLEGATO

Mod BZ MM64 bilingue 2010:0000118_MOD mm64_BIL_ok 31/03/10 10:05 Pagina 1

MODULARIO/MODELL
a r.r. n. 807

MOD. MM64/MC2462-BZ

N./Nr. ....
Operazione/Protokoll

SCARICO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE
AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO

REGISTRIERUNG DES FÜHRERSCHEINS
FÜR SPORTBOOTE UND -SCHIFFE

Sigla del compilatore
Siegel des Ausstellers ....

N./Nr. A BZ 00000

AVVERTENZE

Decreto 29 luglio 2008 n. 146

Articolo 25 (patenti di categoria A)

1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
 a) entro dodici miglia dalla costa;
 b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. *Omissis*

Articolo 26 (patenti di categoria B)

1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Articolo 27 (patenti di categoria C)

1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2. *Omissis*

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171

Articolo 53

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con un'abilitazione scaduta ovvero che non sia in regola con quanto stabilito dall'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. *Omissis*

HINWEISE

Dekret vom 29. Juli 2008, Nr. 146

Artikel 25 (Führerscheine der Kategorie A)

1. Die Führerscheine der Kategorie A befähigen zur Führung und Steuerung von Klein- und Sportbooten für folgende Arten der Navigation:
 a) bis 12 Seemeilen Abstand von der Küste;
 b) ohne Einschränkung des Abstands von der Küste.
2. Die Führerscheine laut Absatz 1 befähigen zur Führung und Steuerung von Motorbooten, Segelbooten und Booten mit gemischtem Antrieb. *Omissis*

Artikel 26 (Führerscheine der Kategorie B)

1. Die Führerscheine der Kategorie B befähigen zur Führung von Sportschiffen.
2. Wer im Besitz des Führerscheins für Sportschiffe ist, kann auch Motor- und Segelboote sowie Boote mit gemischtem Antrieb mit einer Länge von 24 Metern bzw. weniger als 24 Metern führen und steuern.

Artikel 27 (Führerscheine der Kategorie C)

1. Die Führerscheine der Kategorie C befähigen zur nautischen Führung von Sportbooten mit einer Länge von 24 Metern bzw. weniger als 24 Metern, vorausgesetzt, dass mindestens eine weitere Person an Bord ist, die mindestens 18 Jahre alt und der Lage ist, die Handgriffe zu übernehmen, die erforderlich sind, um das Boot zu steuern und Menschenleben auf See zu retten. Das Boot muss mit einem elektronischen System ausgestattet sein, mit Hilfe dessen über Bord gegangene Personen ausfindig gemacht werden können und sich der Autopilot sowie die Motoren abschalten lassen.
2. Führerscheine der Kategorie C werden ausschließlich Personen mit den Pathologien laut Anlage I - Paragraph 2 ausgestellt. *Omissis*

Legislativdekret vom 18. Juli 2005, Nr. 171

Artikel 53

1. Wer die Führung oder die Steuerung oder die nautische Führung von Sportbooten übernimmt oder beibehält, ohne die vorgeschriebene Befähigung erlangt zu haben, muss eine Verwaltungsstrafe zwischen zweitausendsechsundsechzig Euro und achttausendzweihundertdreiundsechzig Euro bezahlen. Das selbe Strafmaß gilt für diejenigen, die die Führung, die Steuerung oder die nautische Führung von Sportbooten übernehmen, aber nicht die vorgeschriebene Befähigung besitzen, weil diese entzogen oder wegen fehlender Voraussetzungen nicht erneuert wurde. Das Strafmaß wird verdoppelt, wenn Sportschiffe widerrechtlich geführt oder gesteuert werden.
2. Wer die Führung oder die Steuerung oder die nautische Führung von Sportbooten oder -schiffen mit einer Befähigung übernimmt oder beibehält, die abgelaufen ist oder dem widerspricht, was im Artikel 17 über die Eintragung festgelegt ist, muss eine Verwaltungsstrafe zwischen zweihundertsieben Euro und tausenddreiunddreißig Euro bezahlen. *Omissis*

I.P.Z.S. S.p.A. - P.V. - Roma

MODULARIO/MODELL
a r.r. n. 807

MOD. MM64/MC2462-BZ

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

REPUBLIK ITALIEN
MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUREN
UND TRANSPORTWESEN

PATENTE DI ABILITAZIONE
AL COMANDO
DI UNITÀ DA DIPORTO

FÜHRERSCHEIN FÜR
SPORTBOOTE UND -SCHIFFE

N./Nr. A BZ 00000

Mod BZ MM64 bilingue 2010:0000118_MOD mm64_BIL_ok 31/03/10 10:05 Pagina 2

Cognome / Nachname ____________

Nome / Vorname ____________

Luogo, data di nascita, nazionalità / Geburtsort, -datum, Staatsbürgerschaft ____________

Residenza / Wohnsitz ____________

Via / Straße ____________

Il Presidente della Commissione
Vorsitzende/r der Kommission

Firma del titolare
Unterschrift Inhaber/in

Patente n. / Führerschein Nr. ____________

Rilasciata da / Ausgestellt von ____________

il / am ____________ Valida fino al / Gültig bis ____________

Marca da bollo
Stempelmarke

IL CAPO UFFICIO
AMTSDIREKTOR/IN

Cat./Kat.	ABILITAZIONE/BEFÄHIGUNG (vedasi avvertenze sul retro/siehe Hinweise auf der Rückseite)
A	Natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa / Kleinboote und Boote bis 12 Seemeilen Abstand von der Küste
	Natanti e imbarcazioni senza limiti dalla costa / Kleinboote und Boote ohne Einschränkung des Abstands von der Küste
B	Navi da diporto / Sportschiffe
C	Natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa / Kleinboote und Boote bis 12 Seemeilen Abstand von der Küste
	Natanti e imbarcazioni senza limiti dalla costa / Kleinboote und Boote ohne Einschränkung des Abstands von der Küste
	Propulsione a motore, a vela o mista / Antrieb mit Motor, Segel oder gemischt
	Propulsione solo motore / Antrieb nur mit Motor

Duplicato della patente nautica n.
Duplikat des Führerscheins Nr. ____________

Rilasciata in data
Ausgestellt am ____________

Prescrizioni mediche / Ärztliche Verordnungen

Cambio di residenza / Wohnsitzänderung

Sospensione / Aussetzung

Convalida e revisione / Gültigkeitsverlängerung und Revision

10A10293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 agosto 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Uffficio provinciale di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione Regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Viste le note dell'Ufficio Provinciale di Potenza, prot. n. 6118 e n. 6127 del 5 agosto 2010, con le quali ha comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali per l'intera giornata del 4 agosto 2010;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali al pubblico dell'Ufficio Provinciale di Potenza, si è verificato a causa della migrazione dei server cartografico e censuario come da nota della Direzione Centrale Sistemi Informativi -AGO - n. 39741 del 26 luglio 2010, per l'intera giornata del 4 agosto 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della Basilicata che, con nota n. 230 del 9 agosto 2010, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali al pubblico dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Potenza, per l'intera giornata del 4 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 agosto 2010

Il direttore regionale f.f.: MAZZACANO

10A10367

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2010.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni. (Provvedimento n. 2825).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, ha introdotto la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio, o ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative;

Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, recante l'attuazione delle citate disposizioni del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui la misura prevista dal medesimo comma, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2009, n.60168, secondo cui le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto-legge;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009, recante modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 conseguenti all'emanazione del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 52, comma 1-*bis*, secondo cui le disposizioni previste dall'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data del 31 luglio 2010, di entrata in vigore del citato decreto-legge;

Considerate le ragioni di necessità ed urgenza connesse all'esigenza di completare, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quadro normativo di riferimento per la redazione ed approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2010 delle imprese di assicurazione;

Ritenuto che le predette ragioni di necessità ed urgenza comportino l'esigenza di procedere all'immediata emanazione del presente provvedimento al fine garantire la tempestiva attuazione di disposizioni legislative connesse ad esigenze di stabilizzazione finanziaria, nonché di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività assicurativa con riguardo alla rappresentazione contabile e alla operatività degli istituti di vigilanza prudenziale, in coerenza con i principi di cui all'art. 23, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 1, comma 1, del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'art. 52, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 2, comma 1, del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) alla lettera a *bis)*, le parole: «ed il 31 dicembre 2009 per il bilancio di esercizio 2009» sono sostituite dalle parole: «, il 31 dicembre 2009 per il bilancio di esercizio 2009, il 30 giugno 2010 per la relazione semestrale 2010 ed il 31 dicembre 2010 per il bilancio di esercizio 2010»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2009, n. 60168» sono sostituite dalle parole: «, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2009, n. 60168 e il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 4 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) al comma 3, dopo le parole: «ovvero di bilancio dell'esercizio 2009» sono inserite le parole: «ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2010 ovvero di bilancio dell'esercizio 2010» e dopo le parole: «o di bilancio dell'esercizio 2009,» sono inserite le parole: «ovvero dell'esercizio 2011 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2010 o di bilancio dell'esercizio 2010,»;

b) al comma 4, dopo le parole: «del codice civile» sono inserite le parole: «o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'art. 11 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 5, comma 4, del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, la parola: «2009» è soppressa.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 6, comma 4, del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle parole: «30 settembre 2011, ovvero al 30 settembre 2010 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui all'art. 52, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 7 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle parole: «, 2009 e 2010»;

b) al comma 2, le parole: «al 30 settembre 2010» sono sostituite dalle parole: «al 30 settembre 2011, ovvero al 30 settembre 2010 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui all'art. 52, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle parole: «, 2009 e 2010».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 10, comma 2, del regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle parole: «, 2009 e 2010».

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 6 agosto 2010

Il presidente: GIANNINI

10A10108

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante: «Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi»

Il decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante: «Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 24 giugno 2010.

Si comunica che, a decorrere dal 31 luglio 2010, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario n. 174/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2010.

10A10109

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

AVVISO

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1802615	000	014
1828810	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2706767	000	029
2710404	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
799570	000	029
820940	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1935274	000	029
1982971	000	029
1982975	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
7315226	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3292910	000	059
3362988	000	059
3415895	000	059
3429053	000	059
3439395	000	059
3440435	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
7143804	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
5499987	000	059

10A10459

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amplital Vet»

Provvedimento n. 148 del 28 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario AMPLITAL VET, nella confezione: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101546048.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in via Colleoni 15, 20041, Agrate Brianza (Milano) cod. fisc. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito, compreso il rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II relativa alla specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un nuovo sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti e precisamente: Ceva Sante' Animale Z.I. La Ballastiere - 33501 Libourne (Francia) in aggiunta al sito attualmente autorizzato Vetem S.p.A. - Porto Empedocle (Agrigento).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Trei»

Provvedimento n. 151 del 29 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario COLISTINA SOLFATO 12% TREI, nelle confezioni:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102462013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102462025.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Modena - Viale Corassori, 62 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto: Variazione tipo IB n. 42 a2 e a3: inserimento periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo diluizione/ricostituzione.

Variazione Tipo IB: modifica di denominazione del prodotto.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le variazioni tipo IB n. 42 a2 e a3 concernenti:

inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura del confezionamento primario pari a 3 mesi;

inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo diluizione/ricostituzione pari a 9 ore.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo diluizione/ricostituzione conformemente alle istruzioni: 9 ore.

Si autorizza altresì la modifica di denominazione del medicinale veterinario suddetto da Colistina solfato 12% Trei a Stimixin 120.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura e dopo diluizione, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Trei».

Provvedimento n. 152 del 29 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario COLISTINA SOLFATO 12% TREI, nelle confezioni:

busta da 1 kg – A.I.C. n. 102462013;

sacco da 5 kg – A.I.C. n. 102462025.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Modena - Viale Corassori, 62 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto: estensione di linea: nuova concentrazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione nella nuova concentrazione al 36%:

Colistina Solfato 36% Trei - sacco in accoppiato carta-polietilene da 5 kg – A.I.C. n. 102462037.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente:

composizione: 1000 g di polvere contengono:

principio attivo: Colistina solfato 360 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si autorizza altresì la modifica di denominazione da Colistina solfato 36% Trei a: Stimixin 360.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10274

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leptorabisin»

Decreto n. 79 del 28 luglio 2010

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario LEPTORABISIN - AIC n. 102439015.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Leptorabisin» A.I.C. n. 102439015 , di cui è titolare l'impresa Merial Italia Spa, con sede in via Vittor Pisani 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288, è decaduta.

Motivo della decadenza: il medicinale non è mai stato commercializzato, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10273

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dell'indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Toscana, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e l'approvazione del relativo modifica disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Costa Toscana», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica

COSTA TOSCANA

ART. 1

Denominazione dei vini

L'Indicazione Geografica Tipica "Costa Toscana" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

I vini a indicazione geografica tipica "Costa Toscana" corrispondono alle seguenti tipologie:

Bianco anche nella tipologia frizzante, abboccato, dolce

Rosso anche nella tipologia abboccato e dolce

Rosato anche nella tipologia frizzante

Novello

Passito (da uve appassite)

Vendemmia tardiva (da uve stramature).

Alle suddette tipologie si aggiungono quelle comprendenti l'indicazione aggiuntiva del nome del o dei vitigni impiegati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

ART. 2

Base ampelografica

1.I vini a indicazione geografica tipica "Costa Toscana" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, composizione di vitigni , a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

2. L'indicazione geografica tipica "Costa Toscana" con la specifica varietale è riservata ai vini ottenuti , nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale dai vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.
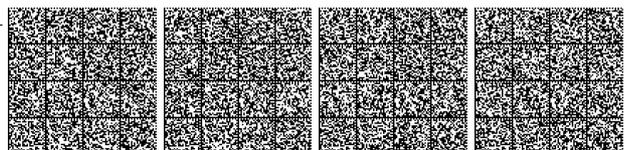
ART. 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Costa Toscana" corrisponde all'intero territorio amministrativo dei comuni . appresso indicati:

Provincia di Massa Carrara:

Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso, Aulla, Podenzana, Mulazzo, Pontremoli, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Fivizzano e Filattiera

Provincia di Lucca:

Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Seravezza, Villa Basilica, Pescaglia, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Barga, Fosciandora, Molazzana e Stazzema.

Provincia di Pisa:

Vecchiano, San Giuliano, Pisa, Fauglia, Crespina, Lari, Lorenzana, Casciana Terme, Terricciola, Orciano Pisano, Santa Luce, Chianni, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Capannoli, Palaia, Peccioli, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Calcinaia, Ponsacco, Pontedera, Cascina.

Provincia di Livorno:

Comuni costituenti l'intero territorio provinciale

Provincia di Grosseto:

Follonica, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Manciano, Isola del Giglio, Roccastrada, Semproniano, Sorano, Pitigliano, Civitella Paganico, Cinigiano, Roccalbegna, Castel del Piano.

ART. 4

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche indicate dal presente disciplinare.

Densità d'impianto

I vigneti di nuova realizzazione destinati alla produzione di vini Igt "Costa Toscana" devono avere la densità di impianto dei ceppi per ettaro non inferiore a 4.000.
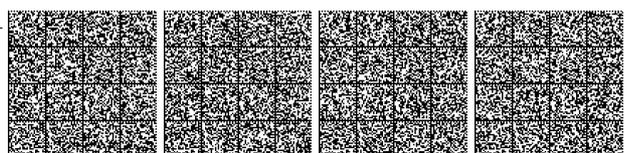
Resa massima ad ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale

ROSSO – NOVELLO – ROSATO
12 t 11,00%
BIANCO
14 t 10,50%
VENDEMMIA TARDIVA (da uve stramature)
9 t 15,00%
PASSITO (da uve appassite)
12 t 16,00%
Tali rese massime sono già comprensive dell'aumento di cui al D.M. 02/08/96 e sono rispettate anche per le tipologie con riferimento al nome del o dei vitigni costituenti.

ART. 5
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3, tuttavia è consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'ambito territoriale della regione Toscana.
Elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche previste dalla normativa in vigore atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Costa Toscana" rossi è consentita la pratica del governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uve leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il processo di fermentazione. Tale operazione deve essere eseguita entro il 30 Novembre dell'anno di produzione.
Per le uve stramature il raccolto deve avvenire successivamente al 15 ottobre.
Resa uva/vino
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

tipologie	Resa in vino finito	Produzione massima vino Hl/Ha
Rosso - Novello – Rosato	75%	90
Bianco	75%	105
Vendemmia tardiva (da uve stramature)	40%	36
PASSITO (da uve appassite)	35%	42

Tali rese massime sono rispettate anche in caso di tipologie con impiego della specificazione di vitigno.
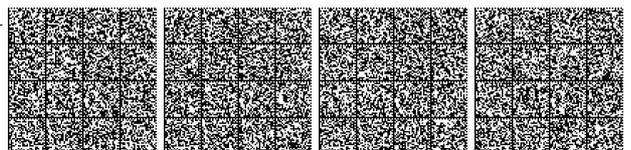
Le condizioni suddette hanno applicazione indipendentemente dalle varietà dei vitigni utilizzati.

Immissione al consumo

Rosso, anche per le tipologie abboccato e dolce:

1 febbraio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Rosato e bianco, anche per le tipologie frizzante, abboccato e dolce:

1 gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Vino da uve stramature e da uve appassite:

1 marzo dell' anno successivo a quello del raccolto:

Novello:

nel rispetto della normativa di legge.

ART. 6

Caratteristiche al consumo

ROSSO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 12%.

NOVELLO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11%.

ROSATO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11%.

BIANCO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,50%.

Vendemmia tardiva (da uve stramature)

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 15%,

effettivo svolto minimo 12%.

Passito (da uve appassite)

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16%,

effettivo svolto minimo 9%.

Per le tipologie abboccato e dolce: alcool non svolto nei limiti di legge.

Lo stesso titolo alcolometrico volumico totale minimo è previsto per le tipologie con riferimento al nome del o dei vitigni costituenti

ART. 7

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, e particolari documentazioni e menzioni, distinzioni e condizioni produttive previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
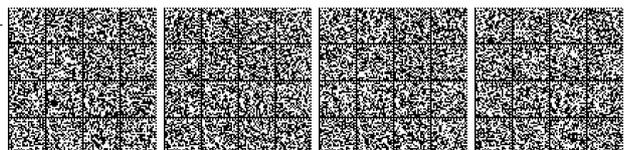
Per tutti i vini a indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, con l’esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

ART. 8

Confezionamento

Volumi nominali

Per le tipologie di vino vendemmia tardiva e passito le capacità previste sono limitate a 0,375, 0,500 e 0,750 litri .

Tappatura e recipienti

I tipi di recipienti utilizzati per il confezionamento dei vini Igt “Costa Toscana” sono esclusivamente quelli tradizionali.

E’ vietato l’uso di tappo a corona e di capsule a strappo.Per tutti i vini Igt “Costa Toscana” i recipienti devono essere di vetro.

10A10353

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Murgia»

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Murgia»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull’istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "MURGIA"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Murgia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Murgia", è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Bari, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Murgia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Greco b.;
Greco bianco b. ;
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco Maestri n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca b.;
Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;

Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico b.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g .;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n.;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.;
Vermentino b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, e passito, e novello, quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature"rivenienti da vendemmia tardiva.

Articolo 3

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bari, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 23, per i vini ad indicazione geografica Murgia con la specificazione dei vitigni Primitivo ed Aleatico a tonnellate 18.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% per i bianchi;
10,00% per i rosati;
10,50% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Murgia" passito e/o uve stramature è consentito appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
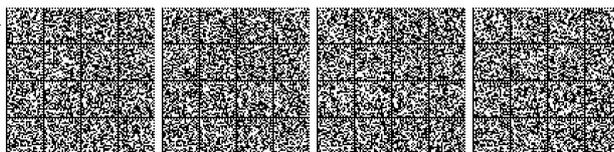
Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Murgia" bianco 10,50%;
" Murgia " rosso 11,00%;
" Murgia " rosato 11,00%;
" Murgia " novello 11,00%;
" Murgia " passito secondo la vigente normativa.
“Murgia” vino da uve stramature 15,00%vol.

I vini a indicazione geografica tipica “Murgia” frizzante e spumante all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Articolo 7

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Puglia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nell’articolo 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica " Murgia " è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Murgia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A10407

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salento»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salento»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull’istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "SALENTO"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Salento", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Salento", è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Salento", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Salento" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falangina b.;
Fiano b.;
Francavilla;
Greco b.;
Greco bianco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco Maestri n.;
Lambrusco n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca b.;
Malvasia bianca di Candia b.;
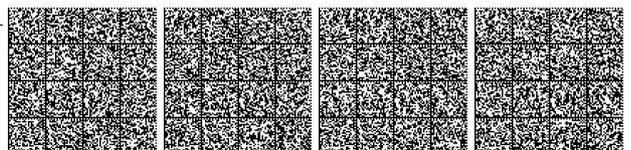
Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;
Merlot n.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n. ;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Vermentino b.;
Verdicchio b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Salento" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, e passito, e novello, quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature"rivenienti da vendemmia tardiva.

Articolo 3

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Salento" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
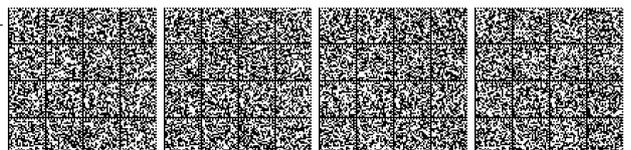
Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Salento", a tonnellate 17 per la tipologia Rosso Primitivo; a tonnellate 23 per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 26 per quelle derivate da uve a bacca bianca; con o senza la specificazione del vitigno.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica " Salento ", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% per i bianchi;

11,0% per i rosati;

11,5% per i rossi.

12,0% per il Primitivo.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15%vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al **80%** per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito **e/o uve stramature,** per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica " Salento " passito e **uve stramature** è consentito un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Salento" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica " Salento ", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

" Salento " bianco 10,5%;
" Salento " rosso 12,0%;
" Salento " rosato 11,5%;
" Salento " novello 11,0%;
" Salento " passito secondo la vigente normativa.
"Salento" da uve stramature 15%vol.

I vini a indicazione geografica tipica "Salento" frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Articolo 7

Per i vini ad indicazione geografica tipica "Salento" è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica " Salento " è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica " Salento " può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A10408

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Tarantino»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Tarantino»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "TARANTINO"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Tarantino", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Tarantino" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Tarantino", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Asprinio bianco b.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Francavilla;
Garganega b.;
Greco b.;
Greco bianc
o b.;
Grillo b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;

Lacrima n.,
Lambrusco Maestri n.;
Lambrusco n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca b.;
Malvasia bianca di Candia b.;
Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;
Merlot n.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico n.;
Ottavianello n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n. ;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Traminer aromatico b.;
Trebbiano b;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Vermentino b.;
Verdicchio b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per la provincia di Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e novello quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature" rivenienti da vendemmia tardiva.
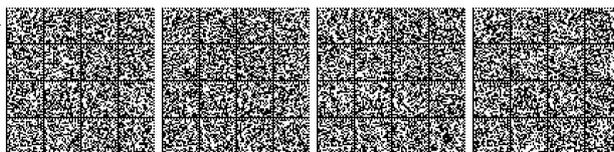
Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Tarantino" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Taranto.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996,art.1, comma 1, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" Bianchi a tonnellate 26; per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" Rossi o rosati a tonnellate 23; per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,5% per i rosati;
11,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15%vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Tarantino" passito e uve stramature è consentito un appassimento, anche sulla pianta.
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.

E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Tarantino" bianco 10,0%vol;
"Tarantino" rosso 11,5%vol;
"Tarantino" rosato 11,0%vol;
"Tarantino" novello 11,0%vol;
"Tarantino" passito secondo la vigente normativa.
“Tarantino” vino da uve stramature 15%vol.

I vini a indicazione geografica tipica “Tarantino” frizzante all’atto dell’immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol

Articolo 7

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Tarantino” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica "Tarantino" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Tarantino" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A10409

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle d’Itra»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle d’Itra»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull’istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “VALLE D’ITRA”

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Greco b.;
Greco bianco b. ;
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lambrusco Maestri n.;
Lambrusco n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca di Candia b.;
Malvasia bianca b.;
Malvasia bianca b.;

Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Pampanuto b.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico b.;
Pampanuto b.:
Petit Verdot n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g .;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n.;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.;
Vermentino b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito, e novello.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature" rivenienti da vendemmia tardiva.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura di vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol per i bianchi;
10,50% vol per i rosati;
11,00% vol per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" passito e uve stramature è consentito un leggero appassimento anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Valle d'Itria" bianco 10,50% vol;
"Valle d'Itria" rosso 11,50% vol;
"Valle d'Itria" rosato 11,00% vol;
"Valle d'Itria" novello 11,00% vol;
"Valle d'Itria" passito secondo la vigente normativa.
"Valle d'Itria" da uve stramature 15,0% vol

I vini a indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", frizzante e spumante, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Articolo 7

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A10410

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Vernaccia di San Gimignano»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG «Vernaccia Di San Gimignano»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopra citata istanza;

Ha espresso nel corso della riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOCG "VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO"

Articolo 1 – (Denominazione)

[1] La denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" è riservata al vino bianco, prodotto anche nella tipologia "riserva", che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 – (Vitigni ammessi)

[1] Il vino "Vernaccia di San Gimignano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.

[2] Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l'impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%.

Articolo 3 – (Zona di produzione uve)

[1] Le uve destinate alla produzione del vino "Vernaccia di San Gimignano" devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari de provincia di Siena.

Articolo 4 – (Viticoltura)

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG "Vernaccia di San Gimignano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

[2] Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio impasto.

[3] E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

[4] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a "tendone".

[5] Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a quattromila per i nuovi impianti o reimpianti.

[6] L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

[7] La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di 9 ton. In ogni caso la la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 4,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo effettivo.

[8] A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

[9] La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

[10] Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Vernaccia di San Gimignano" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, ed alla tipologia "riserva" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,0%.

[11] Ai fini della vinificazione la citata tipologia "riserva", le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Articolo 5 – (Vinificazione)

[1] Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.

[2] E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993.

[3] La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l'intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

[4] E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.

[5] E' consentito l'impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno.

[6] Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" nella tipologia "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di tre mesi in bottiglia.

[7] Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo.

[8] L'imbottigliamento è consentito unicamente nell'area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6 – (Caratteristiche dei vini al consumo)

[1] Il vino "Vernaccia di san Gimignano", all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l'invecchiamento.
Odore: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere note minerali;
Sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; per la tipologia riserva 12,5%.
Zuccheri residui: massimo 4 g/l.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

[2] E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7 – (Etichettatura)

[1] Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" la specificazione della tipologia "riserva" deve figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Vernaccia di San Gimignano", della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

[2] E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e simili.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

[3] E' consentito l'uso della menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia di produzione delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

[4] Nella designazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 - (Recipienti)

[1] Le bottiglie in cui viene confezionato il vino " Vernaccia di San Gimignano", in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a : 0,187 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 – 3,000 litri.

[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

10A10411

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo alla centrale termoelettrica da 870 MWe da ubicare nell'area industriale Zipa nel Comune di Corinaldo, proposto dalla società Edison S.p.a.

Con decreto DSA-DEC-2010-0000491 del 4 agosto 2010 è stato espresso il pronunciamento interlocutorio negativo al progetto della centrale termoelettrica da 870 MWe da ubicare nell'area industriale Zipa nel comune di Corinaldo (Ancona) proposto dalla Società Edison S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it

Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempinenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

10A10363

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale Pramexyl con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/19 del 17 giugno 2010

Medicinale: PRAMEXYL.

Confezioni:

036124016 - 20 mg compresse rivestite con film, 28 compresse divisibili;

036124028 - 40 mg compresse rivestite con film, 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l.

Procedura nazionale,

è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventigiorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10305

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale Lorazepam Almus con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/20 del 17 giugno 2010

Medicinale: LORAZEPAM ALMUS.

Confezioni:

036467 013 - 1 mg compresse rivestite con film, 20 compresse;

036467 025 - 2,5 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili.

Titolare AIC: Almus S.r.l.

Procedura Nazionale,

con scadenza 22 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10302

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale Lorazepam Pensa con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 21 del 17 giugno 2010

Medicinale: LORAZEPAM PENSA.

Confezioni:

035914 011 - 1 mg compresse rivestite con film, 20 compresse;

035914 023 - 2,5 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili.

Titolare AIC: Pensa Pharma SpA.

Procedura Nazionale,

con scadenza 26 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10303

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale Lorazepam Sandoz con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 22 del 17 giugno 2010

Medicinale: LORAZEPAM SANDOZ.

Confezioni:

035877012 - 1 mg compresse,20 compresse divisibili;

035877024 - 2,5 mg compresse,20 compresse divisibili;

035877036 - 0.2 % gocce orali,soluzione flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Procedura nazionale,

con scadenza 9 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10304

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam Mylan Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 27 del 17 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM MYLAN GENERICS.

Confezioni:

035993 017 0,5 mg compresse 20 compresse divisibili;

035993 029 1 mg compresse 20 compresse divisibili;

035993 031 2 mg compresse 20 compresse divisibili;

035993 043 0,1% gocce orali soluzione flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Mylan SpA.

Procedura nazionale è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della/e confezione/i:

da: A.I.C. n. 035993 043 0,1% gocce orali soluzione, flacone 20 ml;

a: A.I.C. n. 035993 043 1 mg/ml gocce orali soluzione, flacone 20 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo

ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10298

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale Delorazepam Pensa con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/28 del 17 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM PENSA.

Confezioni:

036073 017 - 0,5 mg compresse 20 compresse divisibili;

036073 029 - 1 mg compresse 20 compresse divisibili;

036073 031 - «2 mg compresse 20 compresse divisibili;

036073 056 - 1mg/ml gocce orali soluzione flacone 30 ml;

036073 043 - 0,1% gocce orali soluzione flacone 20 ml.

Titolare AIC: Pensa Pharma SpA.

Procedura Nazionale,

è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: AIC n. 036073 043 - 0,1% gocce orali, soluzione flacone, 20 ml;

a: AIC n. 036073 043 - 1 mg/ ml gocce orali, soluzione flacone, 20 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006, e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10299

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam Almus» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/23 del 18 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM ALMUS.

Confezione: 036423010 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Almus Srl.

Procedura nazionale è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10300

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam Doc Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 24 del 18 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM DOC GENERICI.

Confezione: 036426 017 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Doc Generici Srl.

Procedura nazionale, è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10301

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam EG» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 25 del 18 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM EG.

Confezioni: 036424 012 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: EG SpA.

Procedura nazionale è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10296

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam Hexal» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 26 del 18 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM HEXAL.

Confezioni: 036481012 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Hexal SpA.

Procedura nazionale è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10297

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali (Area *II)* biennio economico 2008-2009

Il giorno **3 agosto 2010**, alle ore 15,30, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II), biennio economico 2008-2009 tra:

ARAN:

nella persona del Commissario Straordinario **Cons. Antonio Naddeo………(f.to)………..**

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali		**Confederazioni Sindacali**	
CGIL FP	**…………(f.to)………..**	**CGIL**	**……………(f.to)……………..**
CISL FPS	**…………..(f.to)………**	**CISL**	**……………(f.to)….…………..**
UIL FPL	**………….(f.to)…………**	**UIL**	**…………....(f.to)……………..**
DIREL	**…………(f.to)……………..**	**CONFEDIR**	**……………(f.to)……………..**
DIRER	**…………(f.to)……………**	**CONFEDIR**	**……………(f.to)……………….**

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II) relativo al biennio economico 2008-2009.

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
TRATTAMENTO STIPENDIALE

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dagli Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all'Area dirigenziale II, prevista dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.

2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
TRATTAMENTO STIPENDIALE

Art. 3
Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, del CCNL del 22.2.2010, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
   a) dal 1° aprile 2008 di € 15,74
   b) rideterminato dal 1° luglio 2008 in € 26,24
   c) rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30

2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, è rideterminato in € 43.310,90, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.

3. E' confermato il maturato economico annuo, di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996, nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2008 - 2009, gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare.
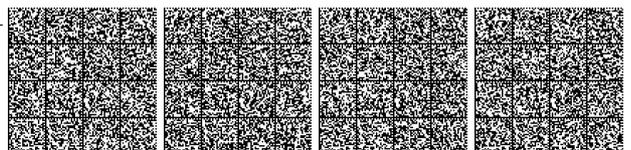
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 5
Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009**,** nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

2. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall'1.1.2009, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.

3. A decorrere dal 31.12.2009, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art.27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, come modificati dall'art.16, comma 3, del CCNL del 22.2.2010, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 11.533,17 e nel valore massimo di € 45.102,87; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall'art.27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall'art.24 del CCNL del 22.2.2006.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dall'1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

10A10096
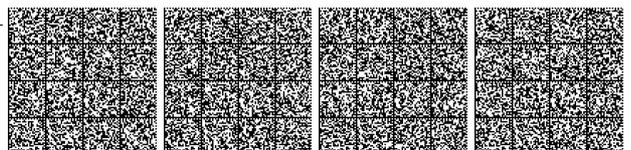
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Livenza - pericolosità da valanga

Si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato, con delibera n. 1 del 10 marzo 2010, il progetto di Piano stralcio per rassetto idrogeologico del bacino del Livenza - pericolosità da valanga.

Il progetto di Piano è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnica con norme tecniche di attuazione;

b) n. 15 tavole cartografiche, alla scala 1:25.000, riguardanti comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais Claut, Clauzetto, Cordignano, Farra d'Alpago, Fregona, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Meduno, Montereale Valcellina, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Polcenigo, Revine Lago, Sarmede, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vittorio Veneto.

L'avviso di adozione è pubblicato, a cura delle amministrazioni regionali interessata sui bollettini ufficiali della regione Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Copia del documento è depositata presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione del Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province di Belluno, Pordenone e Treviso, per essere disponibile da parte di chiunque vi abbia interesse, per quarantacinque giorni consecutivi, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione le eventuali osservazioni al Progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente o essere direttamente annotate sul registro predisposto dalle amministrazioni sopra elencate.

La delibera è inoltre consultabile sul sito internet dell'Autorità di Bacino www.adbve.it

10A10406

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-197) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.